

BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.

Sede sociale: Roma – Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49


Capitale Sociale: Euro 72.576.000,00

Codice Fiscale n. 00168220069

Partita I.V.A. 00856091004

R.E.A. di Roma n. 444286

* * * * *

**VERBALE DEL COMITATO NOMINE**

Il giorno 24 maggio 2021 alle ore 15.00 si è riunito il Comitato per le Nomine degli Amministratori della Banca Finnat Euramerica S.p.A., in Roma, Palazzo Altieri – Piazza del Gesù n. 49, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione e quella effettiva risultante dalla nomina deliberata dall'Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2021.

* * *

In linea con le disposizioni delle Autorità, al fine di fronteggiare l'emergenza da SARS-CoV-2, per favorire il contenimento del rischio di diffusione del Covid 19 la riunione si svolge eccezionalmente in audio conferenza per tutti i partecipanti.

Il Presidente del comitato Maria Teresa Bianchi accertata l'identità di tutti i partecipanti dichiara presente la dott.ssa Paola Pierri, il dott. Lupo Rattazzi componenti del Comitato.

Viene invitata a partecipare alla riunione Maria Sole Nattino, in qualità di Segretario.

* * *

In merito **all'unico punto** all'ordine del giorno, il **Presidente** del Comitato ricorda ai presenti che, il Consiglio di Amministrazione nelle date del 19 marzo e 31 marzo u.s. ha approvato gli Orientamenti sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione della Banca preventivamente deliberato dal Comitato Nomine.

Il documento è stato redatto in conformità alle nuove disposizioni in materia di requisiti degli esponenti aziendali delle Banche emanate con il Decreto Ministeriale n. 169/2020.

Gli Orientamenti così approvati sono stati posti a disposizione del pubblico e degli azionisti in tempo utile per la presentazione delle liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Successivamente in data 30 aprile 2021 l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato a larga maggioranza di nominare i candidati individuati nella lista presentata dall'Azionista di maggioranza relativa.

Come previsto dall'art. 3.2 lettera a) e lettera c) del Regolamento del Comitato Nomine e conformemente alle linee applicative sulla composizione degli organi sociali di cui alla Circolare n. 285 della Banca d'Italia, il Comitato è chiamato a:

1. Verificare della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina; La verifica è svolta nell'ambito del processo di valutazione dell'idoneità degli esponenti da effettuarsi ai sensi dell'art. 26 TUB;
2. Esprimere il proprio parere sull'idoneità dei candidati identificati per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione.

Risultano nominati dall'Assemblea i seguenti signori:

Consiglio di Amministrazione

1. Marco Tofanelli
2. Lupo Rattazzi
3. Arturo Nattino
4. Maria Teresa Bianchi (*Indipendente*)
5. Vincenzo Marini Marini (*Indipendente*)
6. Paola Pierri (*Indipendente*)
7. Giulia Nattino
8. Maria Sole Nattino
9. Roberto Cusmai
10. Ermanno Boffa

Il **Presidente** preliminarmente informa i presenti che il dott. Ermanno Boffa ha rassegnato le proprie dimissioni in data 18 maggio u.s. per crescenti impegni professionali.

COMPOSIZIONE QUANTITATIVA

Lo statuto prevede che il numero dei Consiglieri sia tra un minimo di 9 ed un massimo di 11.

Il Consiglio può anche essere composto da un numero pari di Consiglieri.

Il numero di amministratori indipendenti debba essere pari ad almeno un quarto del numero totale dei consiglieri di amministrazione (su 11 pari a n. 3 Consiglieri);

La normativa vigente per le società quotate prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da almeno due quinti del genere meno rappresentato.

L'Assemblea degli azionisti ha determinato in 10 il numero dei Consiglieri;

La lista di Candidati nominata all'assemblea è così formata:

- n. 10 Consiglieri, di cui sono stati eletti n.3 Consiglieri Indipendenti e n.4 Consiglieri del genere meno rappresentato pari ai 2/5 del totale.

Il Comitato prende atto degli esiti del processo di nomina ed accerta che vi è corrispondenza tra la composizione quantitativa ottimale e quella risultante dal processo di nomina ma sottolinea che a seguito delle recenti dimissioni del dott. Boffa è necessario provvedere alla cooptazione di n. 1 Consigliere di Amministrazione.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA

Il Presidente sottopone ai presenti ai presenti la documentazione ricevuta relativa a ciascun soggetto:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul possesso dei requisiti previsti per legge;
- Curriculum vitae;
- Questionario fit&proper;
- Casellario giudiziale e carichi pendenti.

1. MARCO TOFANELLI:

- a) il certificato generale del casellario giudiziale emesso dal Ministero della Giustizia, estratto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 13 maggio 2021, nel quale "*si attesta che nella banca dati del Casellario giudiziale risulta: NULLA*";
- b) il certificato dei carichi pendenti, rilasciato il 13 maggio 2021, dalla Procura della Repubblica di Roma, nel quale "*si certifica, ai sensi dell'art. 90 c.p.p., che dal registro informatizzato delle notizie di reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 13 maggio 2021 alle ore 12.15: NON RISULTANO CARICHI PENDENTI*";
- c) la Dichiarazione e il Questionario, ove l'interessato attesta:
 - **per quanto riguarda i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza**, l'insussistenza di cause impeditive di cui agli art. 3 e 4 del Regolamento, nonché di cui all'art. 2 del D.M. 162/2000;
 - **per quanto riguarda i requisiti di professionalità e i criteri di competenza**, di rispettare i requisiti di cui all'art. 7, e di soddisfare i criteri di cui all'art. 10 del Regolamento. Al riguardo l'interessato dichiara di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un decennio negli ultimi 13 anni, necessaria per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, in particolare, attraverso l'esercizio, tra l'altro, delle attività di:
 - (i) "*amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo*" presso:
 - (a) InvestIRE SGR S.p.A. ("InvestIRE", società controllata dalla Banca), quale consigliere di amministrazione non esecutivo (e indipendente sino al 2021), dal maggio 2010 a oggi;
 - (b) la Banca, quale consigliere di amministrazione non esecutivo e indipendente, dal dicembre 2011 al novembre 2015 e dal marzo 2017

all'aprile 2021; inoltre, quale consigliere non esecutivo, dall'aprile 2021 ad oggi;

(c) Armònia SGR S.p.A., quale consigliere di amministrazione indipendente, dal novembre 2014 a oggi;

(ii) "attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività della Banca" presso:

(a) ASSORETI (Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti) quale Segretario Generale dal dicembre 1995 a oggi;

- **per quanto riguarda i requisiti di competenza**, inoltre, in relazione al:

(i) Regolamento, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica nei seguenti ambiti:

(i) mercati finanziari;

(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;

(iii) indirizzi e programmazione strategica;

(iv) assetti organizzativi e di governo societari;

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);

(vi) sistema di controllo interno e altri meccanismi operativi,

(vii) attività e prodotti bancari e finanziari;

(viii) informativa contabile e finanziaria;

(ix) coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del Consiglio di Amministrazione, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo;

- **per quanto riguarda il requisito dell'Indipendenza di Giudizio**, di rientrare nella fattispecie di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), come richiamata dall'art. 15 del Regolamento, avendo ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici anni, incarichi di componente del consiglio di amministrazione di InvestIRE, ritenendo, tuttavia, che tale circostanza non alteri l'indipendenza di giudizio dell'interessato, in quanto (i) tale incarico è sempre stato ricoperto quale amministratore non esecutivo e/o indipendente, (ii) ha sempre operato nell'ottica della sana e prudente gestione di ciascuna *legal entity* e del Gruppo; (iii) sia la Banca che InvestIRE, essendo, tra l'altro, soggette alla vigilanza della Banca d'Italia e di CONSOB, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, hanno in essere un'adeguata Normativa sui Conflitti di Interesse;

- **per quanto riguarda i requisiti di indipendenza**, di possedere i requisiti di cui all'art. 147-ter, comma 4, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF e al art. 2 del Codice di Corporate Governance, ma non quelli di cui al Regolamento.
- **per quanto riguarda il limite al cumulo degli incarichi**, di non aver superato il Limite al Cumulo, previsto dall'art. 17 del Regolamento, in quanto ricopre complessivamente n. 4 incarichi di cui n. 1 esecutivo, quale amministratore delegato di Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. ("AFSR"), e n. 3 non esecutivi, n. 2 dei quali in società appartenenti al Gruppo Finnat, e che, quindi, beneficiano del meccanismo di aggregazione di cui all'art. 18 del Regolamento. Ai fini della valutazione del Time Commitment, l'esponente attesta che l'incarico esecutivo in AFSR deve ritenersi assorbito nell'ambito di quello di segretario generale di ASSORETI (socio unico di AFSR), unitamente a quelli di Vice Presidente dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF), di Vice Presidente del Comitato di Gestione del Fondo Nazionale di Garanzia (FNG) e di Componente del COMI.
- **per quanto riguarda la Disponibilità di tempo** di poter garantire un adeguato Time Commitment. Al riguardo, l'interessato rileva, altresì, che sebbene tali incarichi (non rilevanti ai fini del Limite al Cumulo, in quanto esclusi ai sensi dell'art. 18 del Regolamento perché non relativi a società commerciali o banche) possano complessivamente assorbire, in termini di tempo da dedicare allo svolgimento degli stessi, sino a 188 giorni l'anno, essi si traducono per lo più in attività di monitoraggio e studio della normativa di settore, funzionale al costante aggiornamento delle sue conoscenze e, in definitiva, al puntuale ed accurato svolgimento della carica nella Banca;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti che possano determinare incompatibilità ai fini Interlocking, in quanto:
- le cariche presso il Fondo di Garanzia e l'Albo Unico dei Consulenti Finanziari, pur rientrando nell'ambito di appartenenza degli enti operanti nei mercati di credito e finanziari, riguardano enti che non svolgono attività di impresa e, pertanto, non sono in concorrenza con la Banca o altre società del Gruppo;
 - la carica di Consigliere indipendente detenuta nella società Armonia SGR S.p.A. riguarda una società che, sebbene sia operante nello stesso settore della SGR di Gruppo, ovvero nel settore della gestione collettiva del risparmio, risulta avere in gestione di fatto esclusivamente un fondo di *private equity* e, dunque, è operante nel mercato dei fondi mobiliari, diversamente dalla SGR che, invece, opera nel mercato dei fondi immobiliari.

Esaurito l'esame della Documentazione, il Comitato Nomine

Accerta corrispondenza tra la composizione qualitativa ottimale e quella risultante dal processo di nomina e la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 26 del Testo unico bancario in capo al Dott. Marco Tofanelli:

la sussistenza del requisito di onorabilità;

- il soddisfacimento del criterio di correttezza;
- la sussistenza del requisito di professionalità;
- il soddisfacimento del criterio di competenza;
- la sussistenza del requisito dell'Indipendenza di Giudizio, ritenendo che (i) le argomentazioni rese al riguardo dal Dott. Tofanelli siano ragionevolmente condivisibili, e (ii) la Banca, in ogni caso, abbia in essere adeguati presidi volti a fronteggiare il rischio che situazioni in conflitto di interesse possano inficiare l'indipendenza di giudizio dell'esponente;
- nonché, per quanto occorrer possa, di indipendenza ai sensi del TUF;
- di non aver superato il Limite al Cumulo;
- di poter garantire un adeguato Time Commitment;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti che possano determinare incompatibilità ai fini Interlocking.

..*

2. LUPO RATTAZZI

- a) il certificato generale del casellario giudiziale emesso dal Ministero della Giustizia, estratto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 13 maggio 2021, nel quale "si attesta che nella banca dati del Casellario giudiziale risulta: NULLA";
- b) il certificato dei carichi pendenti, rilasciato il 10 maggio 2021 dalla Procura della Repubblica di Grosseto, nel quale "si certifica, ai sensi dell'art. 90 c.p.p., che dal registro informatizzato delle notizie di reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 10 maggio 2021 alle ore 9.39: NON RISULTANO CARICHI PENDENTI";
- c) la Dichiarazione e il Questionario, in cui l'interessato attesta:
 - **per quanto riguarda i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza**, l'insussistenza di cause impeditive di cui agli art. 3 e 4 del Regolamento nonché di cui all'art. 2 del DM 162/2000. A tale ultimo proposito, il Dott. Rattazzi ha dichiarato "di aver riportato n. 1 sanzione amministrativa di Euro 4.500 in qualità di consigliere non esecutivo di Banca Finnat per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento in forza del provvedimento n. 56, del 30/01/2013 di Banca d'Italia per riscontrate carenze nel processo gestionale e di controllo dei rischi; a seguito della suddetta sanzione, di modesta entità considerata la complessità operativa della Banca, sono stati implementati e rafforzati i processi gestionali e di controllo dei rischi presenti nella Banca e i presidi per la corretta gestione dei conflitti di interessi. In considerazione di ciò, successivi accessi ispettivi da parte dell'Autorità di Vigilanza non hanno dato luogo alla comminazione di nuove sanzioni";
 - **per quanto riguarda i requisiti di professionalità e i criteri di competenza**, di rispettare i requisiti di cui all'art. 7, e di soddisfare i criteri dell'art. 10 del Regolamento, avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi 6 anni,

necessaria per ricoprire la carica di Consigliere di amministrazione non esecutivo e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, attraverso l'esercizio, tra l'altro, delle attività di:

- (i) "amministrazione o controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo" presso la Banca, in qualità di Consigliere di amministrazione non esecutivo, dal 28 ottobre 2008 a oggi;
- (ii) "amministrazione o controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta a quella della Banca)" presso Vianini S.p.A. (società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.), in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal 28 luglio 2017 a oggi;

- **per quanto riguarda i requisiti di competenza**, inoltre, in conformità al:

- (a) Regolamento, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica, a un livello "alto" o "medio-alto", nell'ambito di:
 - (i) mercati finanziari;
 - (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
 - (iii) indirizzi e programmazione strategica;
 - (iv) assetti organizzativi e di governo societari;
 - (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
 - (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
 - (vii) attività e prodotti bancari e finanziari;
 - (viii) informativa contabile e finanziaria;
 - (ix) tecnologia informatica;

- **per quanto riguarda il requisito dell'Indipendenza di Giudizio**, di rientrare nella fattispecie di cui all'art. 13, comma 1, lettera h), avendo intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di natura finanziaria con la Banca, come meglio descritti nel Questionario dell'esponente stesso. A tale proposito, l'interessato ha dichiarato di avere sempre formato liberamente il proprio pensiero in merito agli argomenti oggetto di esame da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca e di aver avuto modo di apprezzare nel corso degli anni l'implementazione e il costante aggiornamento di presidi tesi al monitoraggio e alla gestione di eventuali situazioni di conflitto di interessi nella Banca.

- di ricoprire complessivamente n. 6 incarichi, di cui (i) n. 5 non esecutivi, tra cui, oltre a quello di Consigliere non esecutivo (e membro del Comitato Nomine) della Banca, rientrano gli incarichi di presidente del consiglio di amministrazione di (a) NEOS S.p.A.; (b) SEAM S.p.A.; (c) Italian Hospital Group S.p.A.); di vice presidente di (d) Vianini S.p.A.,

e n. 1 esecutivo in GL Investimenti S.r.l. ("GL"). Con riferimento a quest'ultimo, l'esponente segnala che il suddetto incarico è escluso dal Limite al Cumulo ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera a), del Regolamento. Ciò, in quanto lo scopo di tale società consiste nella gestione degli interessi privati dell'esponente. GL, infatti, è un veicolo societario preposto alla gestione di investimenti personali del dott. Rattazzi e, in quanto tale, detiene esclusivamente partecipazioni finanziarie; pertanto, essa non richiede impegno quotidiano, posto che non ha alcun dipendente e sostanzialmente alcun costo di produzione.

Il dott. Rattazzi non beneficia del meccanismo di aggregazione, né ricopre ruoli di presidente di comitati endoconsiliari della Banca e che, peraltro, lo stesso ha maturato con riferimento a ciascun incarico, un grado di competenza tale da poter efficientemente ottimizzare il proprio impiego di tempo;

- di poter garantire un adeguato Time Commitment allo svolgimento dell'incarico;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti che possano determinare incompatibilità ai fini Interlocking.

Esaurito l'esame della Documentazione, il Comitato Nomine

Accerta corrispondenza tra la composizione qualitativa ottimale e quella risultante dal processo di nomina e la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 26 del Testo unico bancario in capo al Dott. Lupo Rattazzi:

- la sussistenza del requisito di onorabilità;
- il soddisfacimento del criterio di correttezza, tenuto conto della lieve entità della sanzione irrogata e della rilevata non gravità dei fatti contestati – peraltro, non rilevati espressamente nei suoi confronti, quanto piuttosto, nei confronti dell'organo con funzione di supervisione strategica nel suo complesso –, nonché delle condotte riparatorie poste in essere dalla Banca per eliminare le carenze riscontrate dall'Autorità di Vigilanza, come successivamente constatato dalla Banca d'Italia stessa nell'ambito di successive verifiche;
- la sussistenza del requisito di professionalità;
- il soddisfacimento del criterio di competenza;
- la sussistenza del requisito dell'Indipendenza di Giudizio, ritenendo che (i) le argomentazioni rese al riguardo dal Dott. Rattazzi siano ragionevolmente condivisibili, e (ii) la Banca, in ogni caso, abbia in essere adeguati presidi volti a fronteggiare il rischio che situazioni in conflitto di interesse possano inficiare l'indipendenza di giudizio dell'esponente.]
- il rispetto del Limite al Cumulo, autorizzandolo a ricoprire, quale incarico aggiuntivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del Decreto Fit & Proper, l'incarico presso Vianini S.p.A., in qualità di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, considerando che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che ciò non pregiudichi la possibilità di dedicare all'incarico presso la Banca tempo adeguato per svolgere in modo efficace le proprie funzioni

ed inoltre che l'esponente abbia maturato, rispetto a ciascun incarico, un grado di competenza tale da poter efficacemente ottimizzare il proprio impegno lavorativo; del Time Commitment, avuto riguardo all'attestazione resa sul punto nel Questionario, dal quale risulta che egli dispone di almeno n. 29.5 giorni annui da dedicare all'incarico di Consigliere non esecutivo e membro del Comitato Nomine nella Banca; del divieto di Interlocking.

..*

3. ARTURO NATTINO

- a) il certificato generale del casellario giudiziale emesso dal Ministero della Giustizia, estratto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 13 maggio 2021, nel quale "si attesta che nella banca dati del Casellario giudiziale risulta: NULLA";
- b) il certificato dei carichi pendenti, rilasciato il 13 maggio 2021 dalla Procura della Repubblica di Roma, nel quale "si certifica, ai sensi dell'art. 90 c.p.p., che dal registro informatizzato delle notizie di reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 13 maggio 2021 alle ore 11.15: NON RISULTANO CARICHI PENDENTI";
- c) la Dichiarazione e il Questionario, ove l'interessato attesta:
- **per quanto riguarda i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza**, l'insussistenza di cause impeditive di cui agli art. 3 e 4 del Regolamento, nonché di cui all'art. 2 del D.M. 162/2000. Con riferimento alle sanzioni amministrative erogate all'interessato, rispettivamente, da parte di: (i) Banca d'Italia, provvedimento n. 56, del 30 gennaio 2013, per irregolarità nel processo gestorio e di gestione dei rischi, concluso con la comminazione di una sanzione di € 9.000; e (ii) CONSOB, Delibera n. 18763, del 15 gennaio 2014, per irregolarità sulla trasparenza, l'adeguatezza e la gestione dei conflitti di interessi, concluso con la comminazione di una sanzione complessiva di € 8.500, il dott. Nattino ha rilevato che trattasi di sanzioni di modesta entità, considerata la complessità operativa della Banca e che a seguito della comminazione delle stesse sono stati implementati e rafforzati nella Banca i processi gestionali e di controllo dei rischi e i presidi per la corretta gestione dei conflitti di interessi. In considerazione di ciò, successivi accessi ispettivi da parte dell'Autorità di Vigilanza non hanno dato luogo alla comminazione di nuove sanzioni;
 - **per quanto riguarda i requisiti di professionalità e i requisiti di competenza**, di rispettare i requisiti di cui all'art. 7, e di soddisfare i criteri dell'art. 10 del Regolamento, avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un decennio negli ultimi 13 anni, necessaria per ricoprire la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale, in particolare, attraverso l'esercizio delle attività di "amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo" presso
 - (i) la Banca, quale Amministratore Delegato e Direttore Generale dal 14 maggio 2009 a oggi;

- (ii) InvestiRE, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione dal 9 maggio 2017 a oggi;
 - (iii) Finnat Fiduciaria S.p.A., quale amministratore non esecutivo, dal 29 aprile 1998 a oggi;
 - (iv) Finnat Gestioni SA, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, dal 10 aprile 2017 a oggi;
 - (v) REDO SGR S.p.A. – Società *Benefit* (“REDO”), quale Amministratore, dal 13 dicembre 2018 a oggi;
- **per quanto riguarda i requisiti di competenza**, inoltre, in conformità al:
- (a) Regolamento, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica a un livello “alto” o “medio-alto”, nell’ambito di:
 - (i) mercati finanziari;
 - (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
 - (iii) indirizzi e programmazione strategica;
 - (iv) assetti organizzativi e di governo societari;
 - (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell’esponente in tali processi);
 - (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
 - (vii) attività e prodotti bancari e finanziari;
 - (viii) informativa contabile e finanziaria;
 - (ix) tecnologia informatica;
- **per quanto riguarda il requisito dell’Indipendenza di Giudizio**, di rientrare nella fattispecie di cui all’art. 13, comma 1, lettere a), b), c) e h), come richiamate dall’art. 15 del Regolamento, come meglio descritte nel Questionario dell’esponente stesso. A tale proposito, l’interessato ha reso noto che eventuali conflitti di interesse derivanti dalla contestuale qualità di Azionista, Amministratore Delegato e Direttore generale sono risolti dalla presenza di specifiche delibere del Consiglio in merito ai poteri accordati e alle procedure, regolamenti e policy aziendali, che preservano l’Indipendenza di Giudizio. Inoltre, l’incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione presso una società controllata dalla Banca (InvestiRE), non altera l’Indipendenza di Giudizio inerente all’incarico ricoperto presso la Banca, in quanto il primo è un incarico non esecutivo; nello svolgimento di entrambi gli incarichi, l’esponente ha sempre operato nell’ottica della sana e prudente gestione di ciascuna *legal entity* e del Gruppo; peraltro, entrambe le società sono soggette alla vigilanza della Banca d’Italia e di Consob, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, e sono in essere adeguati presidi tesi al monitoraggio e alla gestione di eventuali situazioni di conflitto di interessi.
- di non aver superato il Limite al Cumulo, previsti dall’art. 17 del Regolamento, in quanto ricopre complessivamente n. 5 incarichi, di cui n. 1 esecutivo, quale Amministratore

Delegato e Direttore Generale della Banca, e n. 4 non esecutivi, n.3 dei quali in società appartenenti al Gruppo Finnat, e che, quindi, beneficiano dell'aggregazione di cui all'art. 18, comma 3, lettera a), del Regolamento;

- di poter garantire un adeguato Time Commitment allo svolgimento dell'incarico: al quale dedica in media n. 200 giorni all'anno;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti che possano determinare incompatibilità ai fini Interlocking. Per quanto occorrer possa, si segnala che l'incarico di amministratore non esecutivo ricoperto dall'interessato presso REDO non rientra nella fattispecie del divieto di Interlocking, in quanto: (i) pur rientrando la stessa tra le imprese che operano nel medesimo settore della Investire SGR S.p.A., risulta esclusa dal divieto di interlocking trattandosi di cd. joint venture (Criterio 2.2 dei Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del Decreto "Salva Italia" adottati congiuntamente da Banca d'Italia, Consob e ISVAP (ora IVASS)). La società è stata infatti costituita nel quadro di un progetto comune (joint venture) che vede coinvolti entrambi i soci fondatori, Fondazione Cariplo ed Investire SGR S.p.A., basato sulla contribuzione sia di risorse finanziarie che organizzative (il ramo d'azienda da trasferirsi da parte di Investire a REDO) e, nel cui ambito, sono stati attribuiti al socio Investire e agli esponenti di sua emanazione (attraverso la previsione di quorum qualificati e della possibilità di esprimere amministratori) alcune prerogative di governance tali per cui alcune importanti decisioni devono essere assunte congiuntamente dai due soci; (ii) REDO SGR S.p.A.- Società Benefit non supera la soglia di fatturato prevista dalla normativa e la stessa non fa parte di un gruppo;

Esaurito l'esame della Documentazione, il Comitato Nomine

Accerta corrispondenza tra la composizione qualitativa ottimale e quella risultante dal processo di nomina e la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 26 del Testo unico bancario in capo in capo al Dott. Arturo Nattino:

la sussistenza del requisito di onorabilità;

il soddisfacimento del criterio di correttezza, tenuto conto della lieve entità della sanzione irrogata e della rilevata non gravità dei fatti contestati – peraltro non rilevati espressamente nei suoi confronti, quanto, piuttosto, nei confronti dell'organo con funzione di supervisione strategica nel suo complesso –, nonché delle condotte riparatorie poste in essere dalla Banca per eliminare le carenze riscontrate dalle Autorità di Vigilanza, come, tra l'altro, successivamente constatato dalla Banca d'Italia stessa nell'ambito di successive verifiche;

la sussistenza del requisito di professionalità;

il soddisfacimento del criterio di competenza;

la sussistenza del requisito dell'Indipendenza di Giudizio,

del rispetto del Limite al Cumulo;

del Time Commitment,

del divieto di Interlocking.

4. MARIA TERESA BIANCHI (INDIPENDENTE)

- a) il certificato generale del casellario giudiziale emesso dal Ministero della Giustizia, estratto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 13 maggio 2021, nel quale "si attesta che nella banca dati del Casellario giudiziale risulta: NULLA";
- b) il certificato dei carichi pendenti, rilasciato il 13 maggio 2021 dalla Procura della Repubblica di Roma, nel quale "si certifica, ai sensi dell'art. 90 c.p.p., che dal registro informatizzato delle notizie di reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 13 maggio 2021 alle ore 12.19: NON RISULTANO CARICHI PENDENTI";
- d) la Dichiarazione e il Questionario, ove l'interessata attesta:
 - **per quanto riguarda i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza**, l'insussistenza di cause impeditive di cui agli art. 3 e 4 del Regolamento nonché del art 2 del DM 162/2000, posto che presso Novasim in liquidazione, BCC Macerone in L.C.A., Sorgente SGR S.p.A. in A.S. e REV Gestione Crediti S.p.A., l'interessata ricopre ruoli per i quali è stata designata dalla Banca d'Italia;
 - **per quanto riguarda i requisiti di professionalità e di competenza**, di rispettare i requisiti di cui all'art. 7, e di soddisfare i criteri dell'art. 10 del Regolamento, avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi n. 6 anni, necessaria per ricoprire la carica di Amministratore non esecutivo, in particolare, attraverso l'esercizio dell'attività, tra l'altro, di:
 - (i) "amministrazione o controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo" presso:
 - (a) REV Gestione Crediti S.p.A., quale presidente del consiglio di amministrazione, dal giugno 2016 a oggi;
 - (b) Nuova Cassa di Risparmio di Chieti, quale componente del collegio sindacale, dal novembre 2015 al febbraio 2016;
 - (ii) "attività di insegnamento universitario, quale docente di prima o seconda fascia in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo" quale docente di economia aziendale presso l'Università Sapienza di Roma;
 - **per quanto riguarda i requisiti di competenza**, inoltre, in conformità al:
 - Regolamento, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica, nell'ambito di:
 - (i) mercati finanziari;
 - (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
 - (iii) indirizzi e programmazione strategica;
 - (iv) assetti organizzativi e di governo societari;

- (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- (vii) attività e prodotti bancari e finanziari;
- (viii) informativa contabile e finanziaria;
- (ix) tecnologia informatica;

di essere in possesso di conoscenze specifiche in materia di sostenibilità;

alla Raccomandazione n. 26 del Codice di Corporate Governance, di essere in possesso di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive;

per quanto riguarda i requisiti di indipendenza, di possedere i requisiti di cui all'art. 13 del Regolamento, di cui all'art. 147-ter, comma 4, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF, e di cui all'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

- di non aver superato il Limite al Cumulo, previsto dall'art. 17 del Regolamento, in quanto ricopre – oltre alle cariche sopra citate per le quali è stata designata dalla Banca d'Italia –, complessivamente n. 7 incarichi quali sindaco effettivo o amministratore non esecutivo di cui (i) n. 3 ricoperte presso società appartenenti al Gruppo TIM, e che, pertanto, beneficiano dell'aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera a) del Regolamento, e (ii) n. 3 ricoperte presso società appartenenti al Gruppo BF, in *joint venture* con OCRIM, che pure beneficiano dell'aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera a), del Regolamento. Per l'effetto, la Prof.ssa Bianchi ricopre esclusivamente n. 3 incarichi non esecutivi, incluso quello di Consigliere non esecutivo e indipendente (e Presidente del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazioni) della Banca;
- di poter garantire un adeguato Time Commitment allo svolgimento dell'incarico, in quanto gran parte dell'attività libero-professionale è dedicata allo svolgimento degli obblighi derivanti dalle cariche societarie ricoperte;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti che possano determinare incompatibilità ai fini Interlocking.

Esaurito l'esame della Documentazione, il Comitato Nomine, con l'astensione del Presidente

Accerta corrispondenza tra la composizione qualitativa ottimale e quella risultante dal processo di nomina e la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 26 del Testo unico bancario in capo alla Prof.ssa Maria Teresa Bianchi:


- la sussistenza del requisito di onorabilità;
- il soddisfacimento del criterio di correttezza;
- la sussistenza del requisito di professionalità;
- il soddisfacimento del criterio di competenza;

- la sussistenza del requisito di indipendenza ai sensi del Regolamento, del TUF, e del Codice di *Corporate Governance*.
- il rispetto del Limite al Cumulo;
- il rispetto del Time Commitment, avuto riguardo all'attestazione resa sul punto nel Questionario, dal quale risulta che ella dispone di almeno n. 24 giorni annui da dedicare alla Banca e al suo ruolo di Presidente del Comitato Nomine e del Comitato per le Remunerazioni;
- il rispetto del divieto di Interlocking.

* * *

5. VINCENZO MARINI MARINI (INDIPENDENTE)

- a) il certificato generale del casellario giudiziale emesso dal Ministero della Giustizia, estratto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno il 13 maggio 2021, nel quale *"si attesta che nella banca dati del Casellario giudiziale risulta: NULLA"*;
- b) il certificato dei carichi pendenti, rilasciato il 13 maggio 2021 dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, nel quale *"si certifica, ai sensi dell'art. 90 c.p.p., che dal registro informatizzato delle notizie di reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 13 maggio 2021 alle ore 8.54: NON RISULTANO CARICHI PENDENTI"*;
- c) la Dichiarazione e il Questionario, ove l'interessato attesta:
 - **per quanto riguarda i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza**, l'insussistenza di cause impeditive di cui agli art. 3 e 4 del Regolamento nonché l'art 2 del DM 162/2000;
 - **per quanto riguarda i requisiti di professionalità e di competenza**, di rispettare i requisiti di cui all'art. 7, e di soddisfare i criteri dell'art. 10 del Regolamento, avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio, necessaria per ricoprire la carica di Amministratore non esecutivo, in particolare, attraverso l'esercizio di:
 - (i) *"attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo"* presso:
 - (a) CDP Investimenti SGR S.p.A., quale presidente del collegio sindacale da aprile 2012 a aprile 2015;
 - (b) CDP Equity S.p.A., quale presidente dell'organismo di vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001, come successivamente modificato, da settembre 2016 a gennaio 2019;
 - (c) Creditis Servizi Finanziari S.p.A. quale presidente del collegio sindacale da marzo 2019 a oggi;
 - (d) Private Equity International SA, quale consigliere di amministrazione da marzo 2019 a oggi;
 - **per quanto riguarda i requisiti di competenza**, inoltre, in conformità al:
 - Regolamento, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica, nell'ambito di:
 - (i) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;



- (ii) assetti organizzativi e di governo societari;
- (iii) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- (iv) attività e prodotti bancari e finanziari;
- (v) informativa contabile e finanziaria;
 - agli esiti della *Board Review*, di non essere in possesso di conoscenze specifiche in materia di sostenibilità;
 - alla raccomandazione n. 26 del Codice di Corporate Governance, di essere in possesso di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive;
 - alla raccomandazione n. 35 del Codice di Corporate Governance, di essere in possesso di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi;
- **per quanto riguarda i requisiti di indipendenza**, di possedere i requisiti di cui all'art. 13 del Regolamento, di cui all'art. 147-ter, comma 4, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF, e di cui all'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.
- di non aver superato il Limite al Cumulo, previsti dall'art. 17 del Regolamento, ricoprendo n. 3 incarichi non esecutivi, rispettivamente quale: (i) Consigliere non esecutivo e indipendente della Banca (e membro del Comitato Remunerazioni e del Comitato Rischi); (ii) consigliere non esecutivo di Private Equity International SA; nonché (iii) ad oggi, fermo restando quanto *infra* precisato con riferimento al divieto di Interlocking, presidente del collegio sindacale di Creditis Servizi Finanziari S.p.A.. Inoltre, il Dott. Marini Marini ha dichiarato di ricoprire l'incarico di amministratore esecutivo di Maggio S.r.l., la quale è esclusa dal computo degli incarichi ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. a), in quanto società preposta alla gestione degli interessi privati dell'esponente e della sua famiglia e non richiede nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente stesso;
- di poter garantire un adeguato Time Commitment allo svolgimento dell'incarico;
- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti che possano determinare incompatibilità ai fini Interlocking. A tale proposito, infatti, nella Dichiarazione, l'interessato attesta che la carica di:
 - (i) consigliere in Private Equity International SA non dà luogo a ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del Decreto Salva Italia, in quanto, ai sensi dei Criteri Applicativi emessi dalla Banca d'Italia, da Consob e dall'ISVAP, il divieto di Interlocking non si applica alle cariche assunte in società estere;
 - (ii) presidente del collegio sindacale di Creditis Servizi Finanziari S.p.A. ricade, invece, nel divieto di Interlocking ai sensi della normativa sopra richiamata, e, per l'effetto, il Dott. Marini Marini si è impegnato a dimettersi da tale ultimo incarico entro 90 giorni dalla nomina.

Esaurito l'esame della Documentazione, il Comitato Nomine, con l'astensione dell'interessato

Accerta corrispondenza tra la composizione qualitativa ottimale e quella risultante dal processo di nomina e la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 26 del Testo unico bancario in capo al Dott. Vincenzo Marini Marini:

- la sussistenza del requisito di onorabilità;
- il soddisfacimento del criterio di correttezza;
- la sussistenza del requisito di professionalità;
- il soddisfacimento del criterio di competenza;
- la sussistenza del requisito di indipendenza ai sensi del Regolamento, del TUF, e del Codice di *Corporate Governance*.
- il rispetto del Time Commitment avuto riguardo all'attestazione resa sul punto nel Questionario, dal quale risulta che egli dispone di almeno n. 28 giorni annui da dedicare all'incarico nella Banca e al suo ruolo di membro del Comitato Rischi e del Comitato per le Remunerazioni;
- il rispetto del divieto di Interlocking, tenuto conto della dichiarazione sopra riportata sul suo impegno a esercitare l'opzione tra gli incarichi incompatibili a favore di quello ricoperto nella Banca.

6. PAOLA PIERRI (*INDIPENDENTE*)

- a) il certificato generale del casellario giudiziale emesso dal Ministero della Giustizia, estratto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 13 maggio 2021, nel quale "*si attesta che nella banca dati del Casellario giudiziale risulta: NULLA*";
- b) il certificato dei carichi pendenti, rilasciato il 10 maggio 2021 dalla Procura della Repubblica di Milano, nel quale "*si certifica, ai sensi dell'art. 90 c.p.p., che dal registro informatizzato delle notizie di reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 10 maggio 2021 alle ore 11.05: NON RISULTANO CARICHI PENDENTI*";
- c) la Dichiarazione e il Questionario, ove l'interessata attesta:
 - **per quanto riguarda i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza**, l'insussistenza di cause impeditive di cui agli art. 3 e 4 del Regolamento, nonché di cui all'art. 2 del D.M. 162/2000. A tale ultimo proposito, quanto all'incarico di membro del consiglio di amministrazione ricoperto, da febbraio a giugno 2018, presso Veneto Banca S.p.A. in L.C.A. sottoposta alla procedura concorsuale, in data 25 giugno 2017. La dott.ssa Pierri ha fornito una "Nota sulla rilevanza della liquidazione coatta amministrativa e dell'accertamento dell'insolvenza di Veneto Banca con riferimento al mantenimento dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali" del prof. Lorenzo Stanghellini. Dalla Nota emerge che, a distanza di circa un anno, su richiesta del pubblico ministero, il Tribunale di Treviso ha accertato, con sentenza del 27 giugno 2018, che Veneto Banca era insolvente alla data dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa. Il Tribunale ha ritenuto che l'insolvenza sia stata cagionata dalla perdita della prospettiva della continuità aziendale, conseguente al provvedimento del 23 giugno 2017 con cui la BCE ha accertato l'incapacità di Veneto Banca di mantenere un adeguato livello di



fondi propri. Tali accadimenti, tuttavia, non determinano, a carico degli amministratori di Veneto Banca al 25 giugno 2017 alcun impedimento oggettivo all'assunzione della qualità di amministratori, sindaci e dirigenti di altre banche. In merito, si rileva infatti che l'art. 4 del D.M. 18 marzo 1998, n. 161, qualifica come situazione oggettivamente impeditiva l'assunzione della carica di amministratore, direttore generale o sindaco di banca l'aver svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in alcune tipologie di imprese, tra cui le banche, sottoposte a fallimento o liquidazione coatta amministrativa, qualora tali funzioni siano state svolte «almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti» (sottolineatura aggiunta). La durata dell'incarico degli amministratori di Veneto Banca al 25 giugno 2017 è stata più breve (essendosi questi insediati nel mese di agosto 2016 o, con riferimento ad alcuni loro, più tardi). Pertanto, non risulta evidentemente applicabile nei loro confronti la situazione impeditiva di cui all'art. 4 del D.M. 18 marzo 1998, n. 161;

- **per quanto riguarda i requisiti di professionalità**, di rispettare i requisiti di cui all'art. 7, e di soddisfare i criteri dell'art. 10 del Regolamento, avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio, necessaria per ricoprire la carica di Amministratore non esecutivo, in particolare, attraverso l'esercizio delle attività di "amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo" presso:
 - (i) UniCredit Banca Mobiliare S.p.A., quale direttore generale, da marzo 2002 ad aprile 2006;
 - (ii) Veneto Banca S.p.A., quale consigliere di amministrazione, da febbraio a giugno 2018;
 - (iii) PerMicro S.p.A., quale consigliere di Amministrazione, da marzo 2014 a giugno 2020;
- **per quanto riguarda i requisiti di competenza**, inoltre, in conformità:
 - al Regolamento, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica, a un livello "alto" o "medio-alto", nei seguenti ambiti:
 - (i) mercati finanziari;
 - (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
 - (iii) indirizzi e programmazione strategica;
 - (iv) assetti organizzativi e di governo societari;
 - (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
 - (vi) sistema di controllo interno e altri meccanismi operativi;
 - (vii) attività e prodotti bancari e finanziari;
 - (viii) informativa contabile e finanziaria;
 - (ix) tecnologia informatica;

- alla raccomandazione n. 35 del Codice di *Corporate Governance*, di essere in possesso di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi;
- **per quanto riguarda i requisiti di indipendenza**, di possedere i requisiti di cui all'art. 13 del Regolamento, di cui all'art. 147-ter, comma 4, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF, e di cui all'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di *Corporate*
- di non aver superato il Limite al Cumulo previsto dall'art. 17 del Regolamento, in quanto ricopre complessivamente n. 3 incarichi non esecutivi, di cui n. 2 in società appartenenti al Gruppo Finnat e che, quindi, beneficiano dell'aggregazione ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, e n. 1 incarico esecutivo, ossia l'incarico di presidente esecutivo di Pierri Philanthropy Advisory S.r.l., che, tuttavia, beneficia dell'esclusione dal computo ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera b), del Regolamento, in quanto società di professionisti presso la quale la Dott.ssa Pierri esercita la propria attività professionale;
- di poter garantire un adeguato Time Commitment allo svolgimento dell'incarico;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti che possono determinare incompatibilità ai fini Interlocking.

Esaurito l'esame della Documentazione, il Comitato Nomine, con l'astensione dell'interessato **Accerta corrispondenza tra la composizione qualitativa ottimale e quella risultante dal processo di nomina e la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 26 del Testo unico bancario in capo alla Dott.ssa Paola Pierri:**

- la sussistenza del requisito di onorabilità;
- il soddisfacimento del criterio di correttezza, tenuto conto che la circostanza che l'esponente abbia svolto l'incarico di amministratore presso Veneto Banca, poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, non è tale da inficiarne la correttezza. Ciò, in considerazione del fatto che, in base alla *ratio* sottesa all'art. 5, comma 4, del Regolamento (oltre che alla previgente disciplina di cui all'art. 4 del D.M. n. 161/1998 sopra richiamata), è possibile escludere la sussistenza di elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi di impresa, tenuto conto della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessata presso Veneto Banca, pari a soli circa cinque mesi e allorquando le prospettive di continuità aziendale erano già venute meno;
- la sussistenza del requisito di professionalità;
- il soddisfacimento del criterio di competenza;
- la sussistenza del requisito di indipendenza ai sensi del Regolamento, del TUF, e del Codice di *Corporate Governance*.]
- il rispetto del Limite al Cumulo;
- il rispetto del Time Commitment, avuto riguardo all'attestazione resa sul punto nel Questionario, dal quale risulta che egli dispone di almeno n. 32 giorni annui da dedicare

all'incarico nella Banca e al ruolo di Presidente del Comitato Rischi e membro del Comitato.

Nomine;

il rispetto del divieto di Interlocking.

7. GIULIA NATTINO

- a) il certificato generale del casellario giudiziale emesso dal Ministero della Giustizia, estratto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 13 maggio 2021, nel quale "si attesta che nella banca dati del Casellario giudiziale risulta: NULLA";
- b) il certificato dei carichi pendenti, rilasciato il 13 maggio 2021 dalla Procura della Repubblica di Roma, nel quale "si certifica, ai sensi dell'art. 90 c.p.p., che dal registro informatizzato delle notizie di reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno **13 maggio 2021 alle ore 10.54: NON RISULTANO CARICHI PENDENTI**";
- c) la Dichiarazione e il Questionario, ove l'interessata attesta:
- **per quanto riguarda i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza**, l'insussistenza di cause impeditive di cui agli art. 3 e 4 del Regolamento;
 - **per quanto riguarda i requisiti di professionalità e di competenza**, di rispettare i requisiti di cui all'art. 7, e di soddisfare i criteri dell'art. 10 del Regolamento, avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio, necessaria per ricoprire la carica di Amministratore, in particolare, attraverso l'esercizio delle attività di:
 - (i) "amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo" presso la Banca, quale Consigliere di amministrazione, dal 2013 a oggi;
 - (ii) "attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività della Banca" presso la Banca, quale *private banker* dal 2001 al 2010;
 - **per quanto riguarda i requisiti di competenza**, inoltre, in conformità:
 - al Regolamento, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica nei seguenti ambiti:
 - (i) mercati finanziari;
 - (ii) indirizzi e programmazione strategica;
 - (iii) attività e prodotti bancari e finanziari;
 - di non essere in possesso di conoscenze specifiche in materia di sostenibilità;
 - **per quanto riguarda il requisito dell'Indipendenza di Giudizio**, di rientrare nella fattispecie di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c) e h), come richiamate dall'art. 15 del Regolamento, come meglio descritte nel Questionario dell'esponente stesso. A tale proposito, l'interessata ha reso noto, che (i) eventuali conflitti di interesse derivanti dalla qualità di azionista rilevante della Banca sono adeguatamente mitigati dalla Normativa sui Conflitti di Interesse in vigore presso la Banca; (ii) tenuto, altresì, conto che l'incarico

ricoperto presso la Banca è di Consigliere non esecutivo, non ritiene inficiata la propria indipendenza di Giudizio; (iii) il rapporto di lavoro subordinato è, allo stato, sospeso (in attesa di una nuova aspettativa non retribuita). Infine, i rapporti finanziari intrattenuti con la Banca sono costituiti da rapporti bancari ordinari.

- di non aver superato il Limite al Cumulo, previsto dall'art. 17 del Regolamento, ricoprendo complessivamente n. 3 incarichi, di cui n. 2 esecutivi, quali amministratore delegato, rispettivamente, di Bikiss S.r.l. e di Finnat Immobiliare S.p.A., e n. 1 non esecutivo, ossia di Consigliere non esecutivo della Banca. Quanto all'incarico ricoperto presso Finnat Immobiliare S.p.A., si segnala che tale società è esclusa dal computo ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera, a), del Regolamento, in quanto esclusivamente preposta alla gestione del patrimonio immobiliare dell'esponente e della sua famiglia, la quale non richiede attività di gestione quotidiana da parte dell'esponente;
- di poter garantire un adeguato Time Commitment allo svolgimento dell'incarico;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti che possano determinare incompatibilità ai fini Interlocking;

Esaurito l'esame della Documentazione, il Comitato Nomine

Accerta corrispondenza tra la composizione qualitativa ottimale e quella risultante dal processo di nomina e la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 26 del Testo unico bancario in capo alla Dott.ssa Giulia Nattino:

- la sussistenza del requisito di onorabilità;
- il soddisfacimento del criterio di correttezza;
- la sussistenza del requisito di professionalità;
- la sussistenza del requisito dell'Indipendenza di Giudizio, dedotta dalla Dichiarazione e dal Questionario, ritenendo che (i) le argomentazioni rese al riguardo dalla Dott.ssa Giulia Nattino siano ragionevolmente condivisibili, e (ii) la Banca, in ogni caso, abbia in essere adeguati presidi volti a fronteggiare il rischio che situazioni in conflitto di interesse possano inficiare l'indipendenza di giudizio dell'esponente.
- il rispetto del Limite al Cumulo;
- il rispetto del Time Commitment, avuto riguardo all'attestazione resa sul punto nel Questionario, dal quale risulta che l'esponente dispone di almeno n. [18] giorni annui da dedicare all'incarico nella Banca;
- il rispetto del divieto di Interlocking.

8. MARIA SOLE NATTINO

- (a) il certificato generale del casellario giudiziale emesso dal Ministero della Giustizia, estratto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 13 maggio 2021, nel quale "si attesta che nella banca dati del Casellario giudiziale risulta: NULLA";

(b) il certificato dei carichi pendenti, rilasciato il 13 maggio 2021 dalla Procura della Repubblica di Roma, nel quale *"si certifica, ai sensi dell'art. 90 c.p.p., che dal registro informatizzato delle notizie di reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 13 maggio 2021 alle ore 11.03: NON RISULTANO CARICHI PENDENTI"*;

(c) la Dichiarazione e il Questionario, ove l'interessato attesta:

- **per quanto riguarda i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza**, l'insussistenza di cause impeditive di cui agli art. 3 e 4 del Regolamento nonché dell'art 2 del DM 162/2000;
- **per quanto riguarda i requisiti di professionalità, e di competenza**, di rispettare i requisiti di cui all'art. 7, e di soddisfare i criteri dell'art. 10 del Regolamento, avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi 6 anni, necessaria per ricoprire la carica di Amministratore non esecutivo della Banca, in particolare, attraverso l'esercizio delle attività di:
 - (i) *"amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo"* presso:
 - (a) Finnat Fiduciaria S.p.A., quale Consigliere di amministrazione, dal 2012 al 2021;
 - (b) La Banca, quale Consigliere di amministrazione, dal 2015 a oggi;
 - (ii) *"attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività della Banca"* presso la Banca, quale quadro direttivo presso il Dipartimento Legale e Societario della Banca dal 2010 a oggi;
- **per quanto riguarda i requisiti di competenza**, inoltre, in conformità:
 - al Regolamento, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica nei seguenti ambiti:
 - (i) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
 - (ii) assetti organizzativi e di governo societari
 - (iii) attività e prodotti bancari e finanziari;
 - di non essere in possesso di conoscenze specifiche in materia di sostenibilità;
- **per quanto riguarda il requisito dell'Indipendenza di Giudizio**, di rientrare nella fattispecie di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), c) e h), come richiamate dall'art. 15 del Regolamento, come meglio descritte nel Questionario dell'esponente stessa. A tale proposito, l'interessata ha reso noto, che (i) eventuali conflitti di interesse derivanti dai rapporti di lavoro subordinato e di parentela entro il quarto grado con l'Amministratore Delegato della Banca sono adeguatamente mitigati dalla Normativa sui Conflitti di Interesse in vigore presso la Banca; (ii) il fatto di aver ricoperto il ruolo di amministratore non esecutivo di Finnat Fiduciaria S.p.A. dal 2012 al 2021, non inficia la libertà dell'esponente stessa di agire secondo il proprio giudizio e la propria volontà, senza vincoli né formali né sostanziali nei confronti di altri organi.

Esaurito l'esame della Documentazione, il Comitato Nomine, con l'astensione dell'interessato

Accerta corrispondenza tra la composizione qualitativa ottimale e quella risultante dal processo di nomina e la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 26 del Testo unico bancario in capo alla Avv. Maria Sole Nattino:

- la sussistenza del requisito di onorabilità;
- il soddisfacimento del criterio di correttezza;
- la sussistenza del requisito di professionalità;
- la sussistenza del requisito dell'Indipendenza di Giudizio, dedotta dalla Dichiarazione e dal Questionario, ritenendo che (i) le argomentazioni rese al riguardo dalla Avv. Maria Sole Nattino siano ragionevolmente condivisibili, e (ii) la Banca, in ogni caso, abbia in essere adeguati presidi volti a fronteggiare il rischio che situazioni in conflitto di interesse possano inficiare l'indipendenza di giudizio dell'esponente.
- di non aver superato il Limite al Cumulo, previsto dall'art. 17 del Regolamento, in quanto ricopre n. 2 incarichi non esecutivi entrambi in società appartenenti al Gruppo Finnat;
- di poter garantire un adeguato Time Commitment;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti che possano determinare incompatibilità ai fini Interlocking;
- di non versare in situazioni di conflitto di interesse, come esemplificate nel Questionario.

..*

9. ROBERTO CUSMAI

- a) il certificato generale del casellario giudiziale emesso dal Ministero della Giustizia, estratto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 13 maggio 2021, nel quale "*si attesta che nella banca dati del Casellario giudiziale risulta: NULLA*";
- b) il certificato dei carichi pendenti, rilasciato il 13 maggio 2021 dalla Procura della Repubblica di Roma, nel quale "*si certifica, ai sensi dell'art. 90 c.p.p., che dal registro informatizzato delle notizie di reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 13 maggio 2021 alle ore 11:19: NON RISULTANO CARICHI PENDENTI*";
- c) la Dichiarazione e il Questionario, ove l'interessato attesta:
 - **per quanto riguarda i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza**, l'insussistenza di cause impeditive di cui agli art. 3 e 4 del Regolamento, nonché di cui all'art. 2 del D.M. 162/2000;
 - **per quanto riguarda i requisiti di professionalità e di competenza**, di rispettare i requisiti di cui all'art. 7, e di soddisfare i criteri dell'art. 10 del Regolamento, avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio, necessaria per ricoprire la carica di Amministratore non esecutivo, in particolare, attraverso l'esercizio di:
 - (i) "*attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo*" presso:
 - (a) Consigliere di Amministrazione di Banca Finnat Euramerica S.p.A. dal 26 aprile 2012 ad oggi;



- *per quanto riguarda i requisiti di competenza*, inoltre, in relazione al Regolamento, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica nei seguenti ambiti:

- (i) mercati finanziari;
- (ii) indirizzi e programmazione strategica;
- (iv) assetti organizzativi e di governo societari;
- (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- (vi) attività e prodotti bancari e finanziari;

- alla raccomandazione n. 26 del Codice di *Corporate Governance*, di essere in possesso di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive;
- alla raccomandazione n. 35 del Codice di *Corporate Governance*, di essere in possesso di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi;

per quanto riguarda il requisito dell'Indipendenza di Giudizio, di rientrare nella fattispecie di cui all'art. 13, comma 1, lettera h), come richiamata dall'art. 15 del Regolamento, come meglio descritta nel Questionario dell'esponente stesso. A tale proposito, l'interessato ha reso noto che i rapporti finanziari intrattenuti con la Banca consistono in rapporti bancari ordinari e che la loro natura non è tale da determinare in capo all'esponente il venir meno dell'Indipendenza di Giudizio, anche tenuto conto dei presidi in essere presso la Banca, anche a livello di Gruppo, per la gestione di eventuali situazioni di conflitto di interesse;

per quanto riguarda i requisiti di indipendenza, di possedere i requisiti di cui all'art. 147-ter, comma 4, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF, ma non quelli di cui al Regolamento e al Codice di *Corporate Governance*.

per quanto riguarda la Disponibilità di tempo, al riguardo, l'interessato rileva di non ricoprire altri incarichi;

Esaurito l'esame della Documentazione, il Comitato Nomine

Accerta corrispondenza tra la composizione qualitativa ottimale e quella risultante dal processo di nomina e la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 26 del Testo unico bancario in capo al Dott. Roberto Cusmai:

- la sussistenza del requisito di onorabilità;
- il soddisfacimento del criterio di correttezza;
- la sussistenza del requisito di professionalità;
- il soddisfacimento del criterio di competenza;
- la sussistenza del requisito dell'Indipendenza di Giudizio, ritenendo che (i) le argomentazioni rese al riguardo dal Dott. Cusmai siano ragionevolmente condivisibili; nonché, per quanto occorrer possa, di indipendenza ai sensi del TUF.
- di non aver superato il Limite al Cumulo, previsto dall'art. 17 del Regolamento, in quanto non ricopre altri incarichi;

- di poter garantire un adeguato Time Commitment
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti che possano determinare incompatibilità ai fini Interlocking.

* * *

Il Comitato prende atto della documentazione ricevuta ed accerta che vi è corrispondenza tra la composizione qualitativa ottimale e quella risultante dal processo di nomina.

Alla luce della documentazione presentata ed esaminata e di quanto dichiarato dai Consiglieri, **il Comitato accerta la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 26 del Testo unico bancario, ed esprime il proprio parere favorevole sull'Idoneità dei candidati identificati per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione**

* * *

Il Presidente, avendo esaurito la discussione di quanto previsto all'ordine del giorno ed accertato che nessuno dei presenti più richiede la parola, dichiara sciolta la riunione alle ore 16.00, previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale.

Il Presidente

(Maria Teresa Bianchi)



Il Segretario

(Maria Sole Nattino)



156

BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.

Sede sociale: Roma – Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49

Capitale Sociale: Euro 72.576.000,00

Codice Fiscale n. 00168220069

Partita I.V.A. 00856091004

R.E.A. di Roma n. 444286

* * * * *

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

25 maggio 2021

oo00oo

Il giorno venerdì 25 maggio 2021 alle ore 15:30, a seguito di regolare convocazione trasmessa in data 20 maggio 2021, si è riunito presso la sede sociale in Roma - Piazza del Gesù 49 - il Consiglio di Amministrazione della Banca Finnat Euramerica S.p.A. (di seguito, anche la "Banca") per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

4. Verifica dei requisiti e dei criteri di idoneità degli esponenti aziendali.

5. Opere di Assistenza

4. Verifica dei requisiti e dei criteri di idoneità degli esponenti aziendali.

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente rammenta preliminarmente che, al fine di effettuare le verifiche, in capo ai membri del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea lo scorso 30 aprile 2021, su:

- (i) la sussistenza dei requisiti di professionalità, di onorabilità e, ove applicabile, di indipendenza;
- (ii) il soddisfacimento dei criteri di correttezza e competenza di cui, rispettivamente, agli artt. 4, 5 e 10 del Decreto Ministeriale n. 169/2020 "*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti*" (il "Regolamento" o il "Decreto Fit&Proper");
- (iii) il rispetto del limite al cumulo degli incarichi previsto dagli artt. 17, 18 e 19 del Regolamento (il "Limite al Cumulo");
- (iv) con riferimento ai Consiglieri diversi da quelli che hanno dichiarato la sussistenza del requisito di indipendenza (essendo, quanto a questi ultimi, la sussistenza di tale requisito riassorbito in quello di indipendenza), la sussistenza dell'indipendenza di giudizio, prevista dall'art. 15 del Regolamento (l'"Indipendenza di Giudizio"), oltre che dell'esistenza di adeguati presidi volti a prevenire il rischio di compromissione di tale Indipendenza di Giudizio;
- (v) l'adeguata disponibilità di tempo per l'esercizio della carica, tenendo conto, tra l'altro, della partecipazione ai comitati endoconsiliari, prevista dall'art. 16 del Regolamento (il "Time Commitment");
- (vi) ove applicabile, il possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*;
- (vii) ove applicabile, il possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato (il "TUF"), e come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
- (viii) l'insussistenza di cause di incompatibilità ai fini *interlocking* di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. "Decreto Salva Italia", l'"*Interlocking*"), collettivamente, i "Requisiti di Idoneità";
- (ix) la rispondenza della composizione dell'organo di amministrazione nel suo complesso alle indicazioni espresse negli "*Orientamenti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Finnat S.p.A.*", elaborati ad esito dell'autovalutazione annuale del Consiglio di Amministrazione (rispettivamente, gli "Orientamenti", pubblicati sul sito *internet* della Società lo scorso 19 marzo 2021), e il

soddisfacimento dei criteri di adeguata composizione collettiva di cui all'art. 11 del Regolamento;

ciascun esponente ha fatto pervenire alla Segreteria, oltre al proprio *curriculum vitae*, anche:

- i) il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- ii) le dichiarazioni sostitutive, redatte secondo gli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relative (i) ai requisiti di cui al Decreto Fit&Proper, del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000 (il "D.M. n. 162/2000"), delle ulteriori disposizioni vigenti, nonché dagli Orientamenti (le "Dichiarazioni"), e (ii) all'insussistenza di cause di incompatibilità, anche a fini Interlocking;
- iii) i questionari compilati contenenti l'attestazione relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dal Decreto Fit&Proper (i "Questionari"),

collettivamente la "Documentazione", messa a disposizione prima d'ora e alla quale si rinvia per quanto di seguito non esposto.

Il Presidente precisa, inoltre, che:

- le Dichiarazioni sono state acquisite agli atti della Banca, che è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
- ciascun interessato, in ogni caso, si è impegnato a comunicare senza indugio qualsiasi variazione significativa rispetto alle informazioni fornite ai fini della verifica dei propri Requisiti di Idoneità.

Con il consenso degli intervenuti, prende, dunque, la parola la prof.ssa Maria Teresa Bianchi per riferire che, come anticipato, il Comitato si è riunito a supporto dell'attività di cui al presente punto all'ordine del giorno, accertando (i) la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 26 del Testo unico bancario come *infra* meglio precisato ed esprimendo il proprio parere favorevole sull'Idoneità dei candidati identificati per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione; e verificando (ii) la corrispondenza della composizione quali-quantitativa del neominato Consiglio di Amministrazione rispetto agli Orientamenti, ritenendo, altresì, allo stato, sussistenti adeguati presidi di legge e regolamentari, anche a livello di *corpus* normativo adottato dalla Banca anche a livello di Gruppo, volti a fronteggiare adeguatamente il rischio che si verifichino situazioni che possano compromettere l'Indipendenza di Giudizio degli esponenti (di seguito, collettivamente, la "Normativa sui Conflitti di Interesse").

Ciò premesso, la prof.ssa Bianchi precisa che, ad esito delle analisi svolte, il Comitato ha ritenuto sussistente il requisito di Indipendenza di Giudizio, in capo a tutti gli esponenti, inclusi il dott. Arturo Nattino, la dott.ssa Giulia Nattino, la dott.ssa Maria Sole Nattino, il dott. Lupo Rattazzi, il dott. Roberto Cusmai e il dott. Marco Tofanelli, i quali hanno dichiarato di rientrare in una o più delle situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b) c), e h) del Regolamento, come *infra* meglio precisato. A giudizio del Comitato, tali esponenti hanno fornito motivazioni ragionevolmente condivisibili a supporto del fatto che tali situazioni non inficiano, in concreto, la loro Indipendenza di Giudizio.

La prof.ssa Bianchi sottolinea, inoltre, che il Comitato, a esito delle valutazioni svolte e dell'analisi della Documentazione, ha unanimemente concordato in ordine all'indicazione da fornire al Consiglio circa la sussistenza del:

- rispetto del Limite al Cumulo da parte del dott. Rattazzi, esprimendo parere favorevole all'assunzione da parte di quest'ultimo di un incarico aggiuntivo ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, per le ragioni pure *infra* richiamate;
- rispetto del divieto di Interlocking da parte del dott. Marini Marini, il quale ha dichiarato il proprio intendimento di rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico ricoperto in Creditis Servizi Finanziari S.p.A. entro i termini di legge.

Dopo aver ringraziato la prof.ssa Bianchi per la relazione delle attività del Comitato per le Nomine, il Presidente, a seguire, sottopone ai presenti la Documentazione, messa prima d'ora a disposizione, ai fini delle verifiche previste dalla normativa.

Il Consiglio di Amministrazione, quanto al dott. Marco Tofanelli, esamina

- a) il certificato generale del casellario giudiziale emesso dal Ministero della Giustizia, estratto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il 13 maggio 2021, nel quale *"si attesta che nella banca dati del Casellario giudiziale risulta: NULLA"*;
- b) il certificato dei carichi pendenti, rilasciato il 13 maggio 2021, dalla Procura della Repubblica di Roma, nel quale *"si certifica, ai sensi dell'art. 90 c.p.p., che dal registro informatizzato delle notizie di reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 13 maggio 2021 alle ore 12:15: NON RISULTANO CARICHI PENDENTI"*;
- c) la Dichiarazione e il Questionario, ove l'interessato attesta:
 - *per quanto riguarda i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza*, l'insussistenza di cause impeditive di cui agli art. 3 e 4 del Regolamento, nonché di cui all'art. 2 del D.M. 162/2000;
 - *per quanto riguarda i requisiti di professionalità e i criteri di competenza*, di rispettare i requisiti di cui all'art. 7, e di soddisfare i criteri di cui all'art. 10 del Regolamento. Al riguardo l'interessato dichiara di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un decennio negli ultimi 13 anni, necessaria per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, in particolare, attraverso l'esercizio, tra l'altro, delle attività di:
 - (i) *"amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo"* presso:
 - (a) InvestiRE SGR S.p.A. ("InvestiRE", società controllata dalla Banca), quale consigliere di amministrazione non esecutivo (e indipendente sino al 2021), dal maggio 2010 a oggi;
 - (b) la Banca, quale consigliere di amministrazione non esecutivo e indipendente, dal dicembre 2011 al novembre 2015 e dal marzo 2017 all'aprile 2021; inoltre, quale consigliere non esecutivo, dall'aprile 2021 ad oggi;

(c) Armonia SGR S.p.A., quale consigliere di amministrazione indipendente, dal novembre 2014 a oggi;

(ii) "attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività della Banca" presso ASSORETI (Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti), quale Segretario Generale dal dicembre 1995 a oggi;


per quanto riguarda i requisiti di competenza, inoltre, in relazione al Regolamento, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica nei seguenti ambiti:

- (i) mercati finanziari;
- (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- (iii) indirizzi e programmazione strategica;
- (iv) assetti organizzativi e di governo societari;
- (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- (vi) sistema di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- (vii) attività e prodotti bancari e finanziari;
- (viii) informativa contabile e finanziaria;
- (ix) coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del Consiglio di Amministrazione, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo;

per quanto riguarda il requisito dell'Indipendenza di Giudizio, di rientrare nella fattispecie di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), come richiamata dall'art. 15 del Regolamento, avendo ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici anni, incarichi di componente del consiglio di amministrazione di InvestiRE, ritenendo, tuttavia, che tale circostanza non alteri la propria indipendenza di giudizio, in quanto (i) tale incarico è sempre stato ricoperto quale amministratore non esecutivo e/o indipendente, (ii) l'esponente ha sempre operato nell'ottica della sana e prudente gestione di ciascuna *legal entity* e del Gruppo; (ii) sia la Banca che InvestiRE, essendo, tra l'altro, soggette alla vigilanza della Banca d'Italia e di CONSOB, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, hanno in essere un'adeguata Normativa sui Conflitti di Interesse;

per quanto riguarda i requisiti di indipendenza, di possedere i requisiti di cui all'art. 147-ter, comma 4, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF, e quelli di cui all'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*, ma non quelli di cui al Regolamento.

Esaurito l'esame della Documentazione, il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione dell'interessato,



- preso atto della Dichiarazione e del Questionario;
- acquisito il parere favorevole del Comitato per le Nomine;
accerta

in capo al dott. Marco Tofanelli:

- la sussistenza del requisito di onorabilità;
- il soddisfacimento del criterio di correttezza;
- la sussistenza del requisito di professionalità;
- il soddisfacimento del criterio di competenza;
- la sussistenza del requisito dell'Indipendenza di Giudizio, ritenendo che (i) le argomentazioni rese al riguardo dal dott. Tofanelli siano ragionevolmente condivisibili, e (ii) la Banca, in ogni caso, abbia in essere adeguati presidi volti a fronteggiare il rischio che situazioni in conflitto di interesse possano inficiare l'indipendenza di giudizio dell'esponente,
- nonché, per quanto occorrer possa, di indipendenza ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance.

A seguire, il Consiglio di Amministrazione esamina la Documentazione ove il dott. Tofanelli attesta:

- di non aver superato il Limite al Cumulo, previsto dall'art.17 del Regolamento, in quanto ricopre complessivamente n. 4 incarichi di cui n. 1 esecutivo, quale amministratore delegato di Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. ("AFSR"), e n. 3 non esecutivi, n. 2 dei quali in società appartenenti al Gruppo Finnat, e che, quindi, beneficiano del meccanismo di aggregazione di cui all'art. 18 del Regolamento;
- di poter garantire un adeguato Time Commitment. Ai fini della valutazione del Time Commitment, l'esponente attesta che l'incarico esecutivo in AFSR deve ritenersi assorbito nell'ambito di quello di Segretario Generale di ASSORETI (socio unico di AFSR, -bue), unitamente a quelli di Vice Presidente dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF), di Vice Presidente del Comitato di Gestione del Fondo Nazionale di Garanzia (FNG) e di Componente del COMI. Al riguardo, l'interessato rileva, altresì, che sebbene tali incarichi (non rilevanti ai fini del Limite al Cumulo, in quanto esclusi ai sensi dell'art. 18 del Regolamento perché non relativi a società commerciali o banche) possano complessivamente assorbire, in termini di tempo da dedicare allo svolgimento degli stessi, sino a 188 giorni l'anno, essi si traducono per lo più in attività di monitoraggio e studio della normativa di settore, funzionale al costante aggiornamento delle sue conoscenze e, in definitiva, al puntuale ed accurato svolgimento della carica nella Banca;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti che possano determinare incompatibilità ai fini Interlocking, in quanto:
 - le cariche presso il Fondo Nazionale di Garanzia e l'Albo Unico dei Consulenti Finanziari, pur rientrando nell'ambito di appartenenza degli enti operanti nei mercati di credito e finanziari, riguardano enti che non svolgono attività di

impresa e, pertanto, non sono in concorrenza con la Banca o altre società del

Gruppo;

- la carica di Consigliere indipendente detenuta nella società Armònia SGR S.p.A. riguarda una società (cd sotto soglia) che, sebbene sia operante nello stesso settore della SGR di Gruppo, ovvero nel settore della gestione collettiva del risparmio, risulta avere in gestione di fatto esclusivamente un fondo di *private equity* e, dunque, è operante nel mercato dei fondi mobiliari, diversamente da InvestIRE, che, invece, opera nel mercato dei fondi immobiliari.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra esposto, e acquisito il parere favorevole del Comitato per le Nomine, con l'astensione dell'interessato,

accerta

il rispetto da parte del dott. Tofanelli:

- del Limite al Cumulo;
- del Time Commitment, avuto riguardo all'attestazione resa sul punto nel Questionario dal quale risulta che egli dispone di almeno n. 44 giorni annui da dedicare all'incarico nella Banca;
- del divieto di Interlocking.

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda al dott. Tofanelli di fornire tempestivi aggiornamenti su variazioni rispetto a quanto reso noto nella Documentazione.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione, quanto al dott. Lupo Rattazzi, esamina:

- a) il certificato generale del casellario giudiziale emesso dal Ministero della Giustizia, estratto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 13 maggio 2021, nel quale "*si attesta che nella banca dati del Casellario giudiziale risulta: NULLA*";
- b) il certificato dei carichi pendenti, rilasciato il 10 maggio 2021 dalla Procura della Repubblica di Grosseto (GR), nel quale "*si certifica, ai sensi dell'art. 90 c.p.p., che dal registro informatizzato delle notizie di reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 10 maggio 2021 alle ore 9:39: NON RISULTANO CARICHI PENDENTI*";
- c) la Dichiarazione e il Questionario, in cui l'interessato attesta:
 - *per quanto riguarda i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza, l'insussistenza di cause impeditive di cui agli art. 3 e 4 del Regolamento, nonché di cui all'art. 2 del D.M. 162/2000.*

A tale ultimo proposito, il dott. Rattazzi ha dichiarato "*di aver riportato n. 1 sanzione amministrativa di Euro 4.500 in qualità di consigliere non esecutivo di Banca Fintat per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento in forza del provvedimento n. 56, del 30/01/2013 di Banca d'Italia per riscontrate carenze nel processo gestionale e di controllo dei rischi; a seguito della suddetta sanzione, di modesta entità considerata la complessità operativa della Banca, sono stati implementati e rafforzati i processi gestionali e di controllo dei*

rischi presenti nella Banca e i presidi per la corretta gestione del conflitto di interessi. In considerazione di ciò, successivi accessi ispettivi da parte dell'Autorità di Vigilanza non hanno dato luogo alla comminazione di nuove sanzioni;

- *per quanto riguarda i requisiti di professionalità e i criteri di competenza, di rispettare i requisiti di cui all'art. 7, e di soddisfare i criteri dell'art. 10 del Regolamento, avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi sei anni, necessaria per ricoprire la carica di Consigliere di amministrazione non esecutivo e di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, attraverso l'esercizio, tra l'altro, delle attività di:
 - (i) "amministrazione o controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo" presso la Banca, in qualità di Consigliere di amministrazione non esecutivo, dal 28 ottobre 2008 a oggi;
 - (ii) "amministrazione o controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta a quella della Banca)" presso Vianini S.p.A. (società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.), in qualità di Consigliere di amministrazione, dal 21 aprile 2017 a oggi;*
- *per quanto riguarda i requisiti di competenza, inoltre, in conformità al Regolamento, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica, a un livello "alto" o "medio-alto", nell'ambito di:
 - (i) mercati finanziari;
 - (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
 - (iii) indirizzi e programmazione strategica;
 - (iv) assetti organizzativi e di governo societari;
 - (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
 - (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
 - (vii) attività e prodotti bancari e finanziari;
 - (viii) informativa contabile e finanziaria;
 - (ix) tecnologia informatica;*
- *per quanto riguarda il requisito dell'Indipendenza di Giudizio, di rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 13, comma 1, lettera h), come richiamata dall'art. 15 del Regolamento; infatti, pur avendo intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di natura finanziaria con la Banca (come meglio descritti nel Questionario), ha sempre formato liberamente il proprio pensiero in merito agli argomenti oggetto di esame da parte del Consiglio ed ha avuto modo di apprezzare nel corso degli anni l'implementazione e il costante aggiornamento di presidi tesi al monitoraggio e alla gestione di eventuali situazioni di conflitto di interessi nella Banca.*

Esaurito l'esame della Documentazione, il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione dell'interessato,

preso atto della Dichiarazione e del Questionario;

- acquisito il parere favorevole del Comitato per le Nomine;

accerta

in capo al dott. Lupo Rattazzi:

- la sussistenza del requisito di onorabilità;
- il soddisfacimento del criterio di correttezza, tenuto conto della lieve entità della sanzione irrogata e della rilevata non gravità dei fatti contestati – peraltro, non rilevati espressamente nei suoi confronti, quanto piuttosto, nei confronti dell'organo con funzione di supervisione strategica nel suo complesso –, nonché delle condotte riparatorie poste in essere dalla Banca per eliminare le carenze riscontrate dall'Autorità di Vigilanza, come successivamente constatato dalla Banca d'Italia stessa nell'ambito di successive verifiche;
- la sussistenza del requisito di professionalità;
- il soddisfacimento del criterio di competenza;
- la sussistenza del requisito dell'Indipendenza di Giudizio, ritenendo che (i) le argomentazioni rese al riguardo dal dott. Rattazzi siano ragionevolmente condivisibili, e (ii) la Banca, in ogni caso, abbia in essere adeguati presidi volti a fronteggiare il rischio che situazioni in conflitto di interesse possano inficiare l'indipendenza di giudizio dell'esponente.

A seguire, il Consiglio di Amministrazione esamina la Documentazione ove il dott. Rattazzi attesta:

- di ricoprire complessivamente n. 6 incarichi, di cui (i) n. 5 non esecutivi, tra cui, oltre a quello di Consigliere non esecutivo (e membro del Comitato Nomine) della Banca, rientrano gli incarichi di presidente del consiglio di amministrazione di (a) NEOS S.p.A. e (b) Italian Hospital Group S.p.A., di vicepresidente del consiglio di amministrazione di SEAM S.p.A., nonché di consigliere di amministrazione di Vianini S.p.A.; e (ii) n. 1 esecutivo in GL Investimenti S.r.l. ("GL"). Con riferimento a quest'ultimo, l'esponente ritiene che il suddetto incarico sia escluso dal Limite al Cumulo ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera a), del Regolamento. Ciò, in quanto lo scopo di tale società consiste nella gestione degli interessi privati dell'esponente. GL, infatti, è un veicolo societario preposto alla gestione di investimenti personali del dott. Rattazzi e, in quanto tale, detiene esclusivamente partecipazioni finanziarie; pertanto, essa non richiede impegno quotidiano, posto che non ha alcun dipendente e sostanzialmente alcun costo di produzione.

Sul punto, interviene il Presidente per riferire che, successivamente alla ricezione della Documentazione del dott. Rattazzi, sono stati eseguiti alcuni approfondimenti giuridici sulla fattispecie, ad esito dei quali egli ritiene utile riportare in questa sede una serie di considerazioni.



In generale, il tema delle esenzioni al cumulo degli incarichi trova riferimenti normativi nella CRD IV e in particolare:

- nel considerando 58, in base al quale gli incarichi di amministratore in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali non dovrebbero essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione del limite al cumulo degli incarichi; e
- all'art. 91, par. 5, in base al quale gli incarichi in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali non sono rilevanti ai fini del calcolo del cumulo.

Dalla disposizione del Regolamento, prosegue il dott. Tofanelli, si ricava invece che i presupposti per integrare la fattispecie di esenzione sono 3 e, in particolare:

1. *unicità dello scopo perseguito*: l'incarico è ricoperto presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione di interessi privati;
2. *particolari legami familiari*: lo scopo consiste nella gestione degli interessi privati dei seguenti soggetti (sembrerebbe, essendo usata la proposizione disgiuntiva "o", alternativamente): 1) dell'esponente stesso; 2) del coniuge/unito civilmente/convivente di fatto; 3) parente o affine entro il quarto grado;
3. *"non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana"* ("do not require day-to-day management", espressione tratta dalle Linee Guida EBA/ESMA 2017 in tema): l'attività di gestione di interessi privati non deve richiedere all'esponente un impegno quotidiano.

Il Presidente fa osservare che la specifica fattispecie in esame è prevista, invece, dalle citate Linee Guida EBA/ESMA, ai punti 56 e 57, par. 5, Titolo III, laddove si prevede che gli incarichi ricoperti in enti che non perseguono prevalentemente obiettivi commerciali non devono essere computati ai fini del cumulo (punto 56). Si aggiunge che, tra gli enti che non perseguono prevalentemente finalità commerciali (tra le quali si annoverano, alle lett. a-b *charities* e altre organizzazioni *not for profit*), sono da includere (punto 57 lett. c) le società (*companies*) costituite per la gestione di interessi privati degli esponenti o dei loro familiari, purché non sia necessaria una gestione quotidiana da parte dell'esponente. L'elencazione di cui alle lett. a) b) c) del punto 57 sembrerebbe esemplificativa (si usa l'espressione "*among others*") e tale interpretazione trova anche un riscontro nelle risposte alla consultazione (*Final Report*, p. 103), dove la lista delle organizzazioni che non perseguono obiettivi commerciali è chiarito essere "*non esaustiva*".

La fattispecie è, altresì, prevista dalla Guida BCE alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (2017 e aggiornata nel 2018) nella quale, al par. 4.4, si annoverano, tra le organizzazioni che si presume non perseguano prevalentemente obiettivi commerciali ai sensi dell'art. 91 (5) CRD IV, le organizzazioni il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi economici privati dei componenti dell'organo di amministrazione e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte di questi ultimi.

Nell'ambito del perimetro delineato, sottolinea, quindi, il dott. Tofanelli, l'esenzione di cui alla norma in analisi trova riconoscimento negli atti delle Autorità europee, sebbene non dispositivi. Tuttavia, trattandosi di una norma di stretta interpretazione, non suscettibile di lettura estensiva, in assenza di tutti i presupposti citati, tornano ad imporsi i principi che la regola sul cumulo degli incarichi mira a preservare (*i.e.* disponibilità di tempo/assenza di conflitti di interessi).

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il Presidente conclude che, pur essendo la norma di stretta interpretazione, ma, contestualmente, in definitiva, generica nella definizione, richiamando meramente "*la gestione di interessi privati*", essa può essere intesa come perseguibile attraverso più modelli, anche, appunto, commerciali, non escludendo neppure che ciò possa avvenire insieme ad un terzo che, come l'esponente e con l'esponente, persegua il proprio interesse privato. Dunque, correttamente, secondo le considerazioni sin qui esposte, l'incarico del dott. Rattazzi presso la GL dovrà essere escluso dal Limite al Cumulo, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera a), del Regolamento.

Peraltro, tenuto conto di tale esclusione, il Presidente sottolinea che il Comitato per le Nomine ha espresso parere favorevole sulla possibilità per il dott. Rattazzi di mantenere un incarico aggiuntivo ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, rispetto al Limite al Cumulo di n. 4 incarichi non esecutivi. Ciò in quanto, dall'esame combinato del Time Commitment e della Documentazione, emerge che ciò non pregiudicherebbe ragionevolmente la possibilità per l'esponente di dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico nella Banca. L'impegno complessivo è dichiarato, infatti, pari a n. 30,5 giorni all'anno, ed è inerente a incarichi non esecutivi, fatta eccezione per GL, in relazione al quale peraltro lo stesso esponente ha dichiarato di dedicare una sola giornata all'anno per gli adempimenti amministrativi legati all'approvazione del bilancio. Al riguardo, si osserva, altresì, che il dott. Rattazzi non beneficia del meccanismo di aggregazione, né è Presidente di alcun comitato endoconsiliare e che, peraltro, lo stesso ha maturato, con riferimento a ciascun incarico, un grado di competenza tale da poter efficientemente ottimizzare il proprio impiego di tempo;


- di poter garantire un adeguato Time Commitment allo svolgimento dell'incarico;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti che possano determinare incompatibilità ai fini Interlocking.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra esposto e acquisito il parere favorevole del Comitato per le Nomine, con l'astensione dell'interessato,

accerta

il rispetto da parte del dott. Rattazzi

- del Limite al Cumulo, autorizzandolo a ricoprire, quale incarico aggiuntivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del Decreto Fit & Proper, l'incarico presso Vianini S.p.A., in qualità di consigliere di amministrazione, considerando che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che ciò non pregiudichi la possibilità di dedicare all'incarico presso la Banca tempo adeguato per svolgere in modo efficace le proprie funzioni e, inoltre, che



l'esponente abbia maturato, rispetto a ciascun incarico, un grado di competenza tale, da poter efficacemente ottimizzare il proprio impegno lavorativo;

- del Time Commitment, avuto riguardo all'attestazione resa sul punto nel Questionario, dal quale risulta che egli dispone di almeno n. 19 giorni annui da dedicare all'incarico di Consigliere non esecutivo (Vicepresidente) e membro del Comitato per le Nomine nella Banca;
- del divieto di Interlocking.


Il Consiglio raccomanda al dott. Rattazzi di fornire tempestivi aggiornamenti su variazioni rispetto a quanto reso noto nella Documentazione.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione, quanto al dott. Arturo Nattino esamina

- a) il certificato generale del casellario giudiziale emesso dal Ministero della Giustizia, estratto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 13 maggio 2021, nel quale *"si attesta che nella banca dati del Casellario giudiziale risulta: NULLA"*;
- b) il certificato dei carichi pendenti, rilasciato il 13 maggio 2021 dalla Procura della Repubblica di Roma, nel quale *"si certifica, ai sensi dell'art. 90 c.p.p., che dal registro informatizzato delle notizie di reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 13 maggio 2021 alle ore 11:15: NON RISULTANO CARICHI PENDENTI"*;
- c) la Dichiarazione e il Questionario, ove l'interessato attesta:
 - *per quanto riguarda i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza*, l'insussistenza di cause impeditive di cui agli art. 3 e 4 del Regolamento, nonché di cui all'art. 2 del D.M. 162/2000. Con riferimento alle sanzioni amministrative erogate all'interessato, rispettivamente, da parte di: (i) Banca d'Italia, provvedimento n. 56, del 30 gennaio 2013, per irregolarità nel processo gestorio e di gestione dei rischi, concluso con la comminazione di una sanzione di € 9.000; e (ii) CONSOB, Delibera n. 18763, del 15 gennaio 2014, per irregolarità sulla trasparenza, l'adeguatezza e la gestione dei conflitti di interessi, concluso con la comminazione di una sanzione complessiva di € 8.500, il dott. Nattino ha rilevato che trattasi di sanzioni di modesta entità, considerata la complessità operativa della Banca e che a seguito della comminazione delle stesse sono stati implementati e rafforzati nella Banca i processi gestionali e di controllo dei rischi e i presidi per la corretta gestione dei conflitti di interessi. In considerazione di ciò, successivi accessi ispettivi da parte dell'Autorità di Vigilanza non hanno dato luogo alla comminazione di nuove sanzioni;
 - *per quanto riguarda i requisiti di professionalità e i requisiti di competenza*, di rispettare i requisiti di cui all'art. 7, e di soddisfare i criteri dell'art. 10 del Regolamento, avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un decennio negli ultimi 13 anni, necessaria per ricoprire la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale, in particolare, attraverso l'esercizio delle attività di *"amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo"* presso:

- (i) la Banca, quale Amministratore Delegato e Direttore Generale dal 14 maggio 2009 a oggi;
 - (ii) InvestIRE, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 9 maggio 2017 a oggi;
 - (iii) Finnat Fiduciaria S.p.A., quale Amministratore non esecutivo, dal 29 aprile 1998 a oggi;
 - (iv) Finnat Gestioni SA, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal 10 aprile 2017 a oggi;
 - (v) REDO SGR S.p.A. – Società *Benefit* ("REDO"), quale Amministratore non esecutivo, dal 13 dicembre 2018 a oggi;
- *per quanto riguarda i requisiti di competenza*, inoltre, in conformità al Regolamento, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica, a un livello "alto" o "medio-alto", nell'ambito di:
- (i) mercati finanziari;
 - (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
 - (iii) indirizzi e programmazione strategica;
 - (iv) assetti organizzativi e di governo societari;
 - (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
 - (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
 - (vii) attività e prodotti bancari e finanziari;
 - (viii) informativa contabile e finanziaria;
 - (ix) tecnologia informatica;
- *per quanto riguarda il requisito dell'Indipendenza di Giudizio*, di rientrare nella fattispecie di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c) e h), come richiamate dall'art. 15 del Regolamento, come meglio descritte nel Questionario dell'esponente stesso. A tale proposito, l'interessato ha reso noto che eventuali conflitti di interesse derivanti dalla contestuale qualità di Azionista, Amministratore Delegato e Direttore generale sono risolti dalla presenza di specifiche delibere del Consiglio in merito ai poteri accordati e alle procedure, regolamenti e policy aziendali, che preservano l'Indipendenza di Giudizio. Inoltre, l'incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione presso una società controllata dalla Banca (InvestIRE), non altera l'Indipendenza di Giudizio inerente all'incarico ricoperto presso la Banca, in quanto il primo è un incarico non esecutivo; nello svolgimento di entrambi gli incarichi, l'esponente ha sempre operato nell'ottica della sana e prudente gestione di ciascuna *legal entity* e del Gruppo; peraltro, entrambe le società sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia e di Consob, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, e sono in essere adeguati presidi tesi al monitoraggio e alla gestione di eventuali situazioni di conflitto di interessi.



Esaurito l'esame della Documentazione, il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione dell'interessato,

- preso atto della Dichiarazione e del Questionario;
- acquisito il parere favorevole del Comitato per le Nomine;

accerta

in capo al dott. Arturo Nattino:

- la sussistenza del requisito di onorabilità;
- il soddisfacimento del criterio di correttezza, tenuto conto della lieve entità della sanzione irrogata e della rilevata non gravità dei fatti contestati – peraltro non rilevati espressamente nei suoi confronti, quanto, piuttosto, nei confronti dell'organo con funzione di supervisione strategica nel suo complesso –, nonché delle condotte riparatorie poste in essere dalla Banca per eliminare le carenze riscontrate dalle Autorità di Vigilanza, come, tra l'altro, successivamente constatato dalla Banca d'Italia stessa nell'ambito di successive verifiche;
- la sussistenza del requisito di professionalità;
- il soddisfacimento del criterio di competenza;
- la sussistenza del requisito dell'Indipendenza di Giudizio, ritenendo che (i) le argomentazioni rese al riguardo dal dott. Nattino siano ragionevolmente condivisibili, e (ii) la Banca, in ogni caso, abbia in essere adeguati presidi volti a fronteggiare il rischio che situazioni in conflitto di interesse possano inficiare l'indipendenza di giudizio dell'esponente.

A seguire, il Consiglio di Amministrazione esamina la Documentazione ove il dott. Nattino attesta:

- di non aver superato il Limite al Cumulo, previsto dall'art. 17 del Regolamento, in quanto ricopre complessivamente n. 5 incarichi, di cui n. 1 esecutivo, quale Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca, e n. 4 non esecutivi, n. 3 dei quali in società appartenenti al Gruppo Finnat, e che, quindi, beneficiano dell'aggregazione di cui all'art. 18, comma 3, lettera a), del Regolamento;
- di poter garantire un adeguato Time Commitment allo svolgimento dell'incarico, al quale dedica in media n. 200 giorni all'anno;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti che possano determinare incompatibilità ai fini Interlocking. Per quanto occorrer possa, si segnala che l'incarico di amministratore non esecutivo ricoperto dall'interessato presso REDO non rientra nella fattispecie del divieto di Interlocking, per i seguenti motivi: (i) pur rientrando la stessa tra le imprese che operano nel medesimo settore di InvestIRE, risulta esclusa dal divieto di *interlocking* trattandosi di cd. *joint venture*; (ii) REDO non supera la soglia di fatturato prevista dalla normativa di riferimento e la stessa non fa parte di un gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra esposto e acquisito il parere favorevole del Comitato per le Nomine, con l'astensione dell'interessato,

accerta

il rispetto da parte del dott. Nattino:

- del Limite al Cumulo;
- del Time Commitment, avuto riguardo all'attestazione resa sul punto nel Questionario, dal quale risulta che egli dispone di almeno n. 200 giorni annui da dedicare all'incarico nella Banca;
- del divieto di Interlocking.

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda al dott. Nattino di fornire tempestivi aggiornamenti su variazioni rispetto a quanto reso noto nella Documentazione.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione, quanto alla prof.ssa Maria Teresa Bianchi, esamina:

- a) il certificato generale del casellario giudiziale emesso dal Ministero della Giustizia, estratto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 13 maggio 2021, nel quale *"si attesta che nella banca dati del Casellario giudiziale risulta: NULLA"*;
- b) il certificato dei carichi pendenti, rilasciato il 13 maggio 2021 dalla Procura della Repubblica di Roma, nel quale *"si certifica, ai sensi dell'art. 90 c.p.p., che dal registro informatizzato delle notizie di reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 13 maggio 2021 alle ore 12:19: NON RISULTANO CARICHI PENDENTI"*;
- d) la Dichiarazione e il Questionario, ove l'interessata attesta:
 - *per quanto riguarda i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza*, l'insussistenza di cause impeditive di cui agli art. 3 e 4 del Regolamento, nonché di cui all'art. 2 del D.M. 162/2000, posto che presso Novasim in liquidazione, BCC Macerone in liquidazione coatta amministrativa, Sorgente SGR S.p.A. in amministrazione straordinaria e REV Gestione Crediti S.p.A., l'interessata ricopre ruoli per i quali è stata designata dalla Banca d'Italia;
 - *per quanto riguarda i requisiti di professionalità e di competenza*, di rispettare i requisiti di cui all'art. 7, e di soddisfare i criteri dell'art. 10 del Regolamento, avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi n. 6 anni, necessaria per ricoprire la carica di Amministratore non esecutivo, in particolare, attraverso l'esercizio dell'attività, tra l'altro, di:
 - (i) *"amministrazione o controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo"* presso:
 - (a) REV Gestione Crediti S.p.A., quale presidente del consiglio di amministrazione, dal giugno 2016 a oggi;
 - (b) Nuova Cassa di Risparmio di Chieti, quale componente del collegio sindacale, dal novembre 2015 al febbraio 2016;
 - (ii) *"attività di insegnamento universitario, quale docente di prima o seconda fascia in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo"* quale Professore Associato di economia aziendale presso l'Università Sapienza di Roma dal 1996 ad oggi;



- per quanto riguarda i requisiti di competenza, inoltre, in conformità al Regolamento, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica nell'ambito di:

- (i) mercati finanziari;
- (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- (iii) indirizzi e programmazione strategica;
- (iv) assetti organizzativi e di governo societari;
- (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- (vii) attività e prodotti bancari e finanziari;
- (viii) informativa contabile e finanziaria;
- (ix) tecnologia informatica;

- alla Raccomandazione n. 26 del Codice di *Corporate Governance*, di essere in possesso di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive;
- per quanto riguarda i requisiti di indipendenza, di possedere i requisiti di cui all'art. 13 del Regolamento, di cui all'art. 147-ter, comma 4, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF, e di cui all'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*.

Esaurito l'esame della Documentazione, il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione dell'interessata,

- preso atto della Dichiarazione e del Questionario,
- acquisito il parere favorevole del Comitato per le Nomine;

accerta

in capo alla prof.ssa Maria Teresa Bianchi:

- la sussistenza del requisito di onorabilità;
- il soddisfacimento del criterio di correttezza;
- la sussistenza del requisito di professionalità;
- il soddisfacimento del criterio di competenza;
- la sussistenza del requisito di indipendenza ai sensi del Regolamento, del TUF, e del Codice di *Corporate Governance*.

A seguire, il Consiglio di Amministrazione esamina la Documentazione ove la prof.ssa Bianchi attesta:

- di non aver superato il Limite al Cumulo, previsto dall'art. 17 del Regolamento, in quanto ricopre – oltre alle cariche sopra citate per le quali è stata designata dalla Banca d'Italia – , complessivamente n. 7 incarichi quali sindaco effettivo o amministratore non esecutivo di cui (i) n. 3 ricoperte presso società appartenenti al Gruppo TIM, e che, pertanto, beneficiano dell'aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera a) del Regolamento, e (ii) n. 3 ricoperte presso società appartenenti al Gruppo BF, in *joint venture* con

OCRIM, che pure beneficiano dell'aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera a),

del Regolamento. Per l'effetto, la prof.ssa Bianchi ricopre esclusivamente n. 3 incarichi non esecutivi, incluso quello di Consigliere non esecutivo e indipendente (e Presidente del Comitato per le Nomine e del Comitato per la Remunerazione, nonché di membro del Comitato Amministratori Indipendenti) della Banca;

- di poter garantire un adeguato Time Commitment allo svolgimento dell'incarico, in quanto gran parte dell'attività libero-professionale è dedicata allo svolgimento degli obblighi derivanti dalle cariche societarie ricoperte;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti che possano determinare incompatibilità ai fini Interlocking.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra esposto e acquisito il parere favorevole del Comitato per le Nomine, con l'astensione dell'interessata,

accerta

il rispetto da parte della prof.ssa Bianchi

- del Limite al Cumulo;
- del Time Commitment, avuto riguardo all'attestazione resa sul punto nel Questionario, dal quale risulta che ella dispone di almeno n. 24,75 giorni annui da dedicare alla Banca e al suo ruolo di Presidente del Comitato per le Nomine e del Comitato per le Remunerazioni;
- del divieto di Interlocking.

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda alla prof.ssa Bianchi di fornire tempestivi aggiornamenti su variazioni rispetto a quanto reso noto nella Documentazione.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione, quanto al dott. Vincenzo Marini Marini, esamina:

- a) il certificato generale del casellario giudiziale emesso dal Ministero della Giustizia, estratto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno il 13 maggio 2021, nel quale *"si attesta che nella banca dati del Casellario giudiziale risulta: NULLA"*;
- b) il certificato dei carichi pendenti, rilasciato il 13 maggio 2021 dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno (AP), nel quale *"si certifica, ai sensi dell'art. 90 c.p.p., che dal registro informatizzato delle notizie di reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 13 maggio 2021 alle ore 8:54: NON RISULTANO CARICHI PENDENTI"*;
- c) la Dichiarazione e il Questionario, ove l'interessato attesta:
 - *per quanto riguarda i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza*, l'insussistenza di cause impeditive di cui agli art. 3 e 4 del Regolamento, nonché di cui all'art. 2 del D.M. 162/2000;
 - *per quanto riguarda i requisiti di professionalità e di competenza*, di rispettare i requisiti di cui all'art. 7, e di soddisfare i criteri dell'art. 10 del Regolamento, avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio, necessaria per ricoprire la carica di Amministratore non esecutivo, in particolare, attraverso l'esercizio di *"attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo"* presso:



7

(a) CDP Investimenti SGR S.p.A., quale presidente del collegio sindacale da aprile 2012 ad aprile 2015;

(b) Creditis Servizi Finanziari S.p.A. quale presidente del collegio sindacale da marzo 2019 a oggi;

(c) Private Equity International SA, quale consigliere di amministrazione da marzo 2019 a oggi;

- per quanto riguarda i requisiti di competenza, inoltre, in conformità al Regolamento, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica, nell'ambito di:

(i) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;

(ii) indirizzi e programmazione strategica;

(iii) assetti organizzativi e di governo societari;

(iv) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;

(v) attività e prodotti bancari e finanziari;

(vi) informativa contabile e finanziaria;

- con riferimento alla raccomandazione n. 26 del Codice di *Corporate Governance*, di essere in possesso di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive;

- con riferimento alla raccomandazione n. 35 del Codice di *Corporate Governance*, di essere in possesso di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi;

- per quanto riguarda i requisiti di indipendenza, di possedere i requisiti di cui all'art. 13 del Regolamento, di cui all'art. 147-ter, comma 4, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF, e di cui all'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*.

Esaurito l'esame della Documentazione, il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione dell'interessato,

- preso atto della Dichiarazione e del Questionario;
- acquisito il parere favorevole del Comitato per le Nomine;

accerta

in capo al dott. Vincenzo Marini Marini:

- la sussistenza del requisito di onorabilità;
- il soddisfacimento del criterio di correttezza;
- la sussistenza del requisito di professionalità;
- il soddisfacimento del criterio di competenza;
- la sussistenza del requisito di indipendenza ai sensi del Regolamento, del TUF, e del Codice di *Corporate Governance*.

A seguire, il Consiglio di Amministrazione esamina la Documentazione ove il dott. Marini Marini attesta:

- di non aver superato il Limite al Cumulo, previsto dall'art. 17 del Regolamento, ricoprendo n. 3 incarichi non esecutivi, rispettivamente quale: (i) Consigliere non esecutivo e

indipendente della Banca (e membro del Comitato Remunerazioni e del Comitato Rischi, nonché Presidente del Comitato Amministratori Indipendenti); (ii) consigliere non esecutivo di Private Equity International SA; nonché (iii) ad oggi, fermo restando quanto *infra* precisato con riferimento al divieto di Interlocking, presidente del collegio sindacale di Creditis Servizi Finanziari S.p.A. Inoltre, il dott. Marini Marini ha dichiarato di ricoprire l'incarico di amministratore esecutivo di Maggio S.r.l., la quale è esclusa dal computo degli incarichi ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. a), in quanto società preposta alla gestione degli interessi privati dell'esponente e della sua famiglia e che non richiede nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente stesso;

- di poter garantire un adeguato Time Commitment allo svolgimento dell'incarico;
- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti che possano determinare incompatibilità ai fini Interlocking. A tale proposito, infatti, nella Dichiarazione, l'interessato attesta che la carica di:

(i) consigliere in Private Equity International SA non dà luogo a ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del Decreto Salva Italia, in quanto, ai sensi dei Criteri Applicativi emessi dalla Banca d'Italia, da Consob e dall'ISVAP, il divieto di Interlocking non si applica alle cariche assunte in società estere;

(ii) presidente del collegio sindacale di Creditis Servizi Finanziari S.p.A. ricade, invece, nel divieto di Interlocking ai sensi della normativa sopra richiamata, e, per l'effetto, il dott. Marini Marini si è impegnato a dimettersi da tale ultimo incarico entro 90 giorni dalla nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra esposto e acquisito il parere favorevole del Comitato per le Nomine, con l'astensione dell'interessato,

accerta

il rispetto da parte del dott. Marini Marini:

- del Limite al Cumulo;
- del Time Commitment, avuto riguardo all'attestazione resa sul punto nel Questionario, dal quale risulta che egli dispone di almeno n. 28 giorni annui da dedicare all'incarico nella Banca e al suo ruolo di membro del Comitato Rischi e del Comitato per le Remunerazioni;
- del divieto di Interlocking, tenuto conto della dichiarazione sopra riportata sul suo impegno a esercitare l'opzione tra gli incarichi incompatibili a favore di quello ricoperto nella Banca.

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda al dott. Marini Marini di fornire tempestivi aggiornamenti su variazioni rispetto a quanto reso noto nella Documentazione.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione, quanto alla dott.ssa Paola Pierri, esamina:

- a) il certificato generale del casellario giudiziale emesso dal Ministero della Giustizia, estratto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 13 maggio 2021 nel quale "si attesta che nella banca dati del Casellario giudiziale risulta: NULLA";

b) il certificato dei carichi pendenti, rilasciato il 10 maggio 2021 dalla Procura della Repubblica di Milano, nel quale *"si certifica, ai sensi dell'art. 90 c.p.p., che dal registro informatizzato delle notizie di reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 10 maggio 2021 alle ore 11:05: NON RISULTANO CARICHI PENDENTI"*;

c) la Dichiarazione e il Questionario, ove l'interessata attesta:

- *per quanto riguarda i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza*, l'insussistenza di cause impeditive di cui agli art. 3 e 4 del Regolamento, nonché di cui all'art. 2 del D.M. 162/2000. A tale ultimo proposito, quanto all'incarico di membro del consiglio di amministrazione ricoperto, da febbraio a giugno 2017, presso Veneto Banca S.p.A. in L.C.A. sottoposta alla procedura concorsuale, in data 25 giugno 2017. La dott.ssa Pierri ha fornito in allegato alla Dichiarazione una *"Nota sulla rilevanza della liquidazione coatta amministrativa e dell'accertamento dell'insolvenza di Veneto Banca con riferimento al mantenimento dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali"* del prof. Lorenzo Stanghellini, che ad ogni buon conto si allega sub "A" a questo verbale, dalla quale emerge che, a distanza di circa un anno, su richiesta del pubblico ministero, il Tribunale di Treviso ha accertato, con sentenza del 27 giugno 2018, che Veneto Banca era insolvente alla data dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa. Il Tribunale ha ritenuto che l'insolvenza sia stata cagionata dalla perdita della prospettiva della continuità aziendale, conseguente al provvedimento del 23 giugno 2017 con cui la BCE ha accertato l'incapacità di Veneto Banca di mantenere un adeguato livello di fondi propri. Tali accadimenti, tuttavia, non determinano, continua la nota, a carico degli amministratori di Veneto Banca al 25 giugno 2017 alcun impedimento oggettivo all'assunzione della qualità di amministratori, sindaci e dirigenti di altre banche. In merito, si rileva infatti che l'art. 4 del D.M. 18 marzo 1998, n. 161, qualifica come situazione oggettivamente impeditiva l'assunzione della carica di amministratore, direttore generale o sindaco di banca l'aver svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in alcune tipologie di imprese, tra cui le banche, sottoposte a fallimento o liquidazione coatta amministrativa, qualora tali funzioni siano state svolte «almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti» (sottolineatura aggiunta). La durata dell'incarico degli amministratori di Veneto Banca al 25 giugno 2017 è stata più breve (essendosi questi insediati nel mese di agosto 2016 o, con riferimento ad alcuni loro, più tardi). Pertanto, non risulta evidentemente applicabile nei loro confronti la situazione impeditiva di cui all'art. 4 del D.M. 18 marzo 1998, n. 161;
- *per quanto riguarda i requisiti di professionalità*, di rispettare i requisiti di cui all'art. 7, e di soddisfare i criteri dell'art. 10 del Regolamento, avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio, necessaria per ricoprire la carica di Amministratore non esecutivo, in particolare, attraverso l'esercizio delle attività di *"amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo"* presso:

- (i) UniCredit Banca Mobiliare S.p.A., quale direttore generale, da marzo 2002 ad aprile 2006;
 - (ii) UniCredit Banca Mobiliare S.p.A., quale vice direttore generale, da settembre 2000 a marzo 2002;
- per quanto riguarda i requisiti di competenza, inoltre, in conformità al Regolamento, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica, a un livello "alto" o "medio-alto", nei seguenti ambiti:
- (i) mercati finanziari;
 - (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
 - (iii) indirizzi e programmazione strategica;
 - (iv) assetti organizzativi e di governo societari;
 - (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
 - (vi) sistema di controllo interno e altri meccanismi operativi;
 - (vii) attività e prodotti bancari e finanziari;
 - (viii) informativa contabile e finanziaria;
 - (ix) tecnologia informatica;
- alla raccomandazione n. 35 del Codice di Corporate Governance, di essere in possesso di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi;
- per quanto riguarda i requisiti di indipendenza, di possedere i requisiti di cui all'art. 13 del Regolamento, di cui all'art. 147-ter, comma 4, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF, e di cui all'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

Esaurito l'esame della Documentazione, il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione dell'interessata,

- preso atto della Dichiarazione e del Questionario;
- acquisito il parere favorevole del Comitato per le Nomine;

accerta

in capo alla dott.ssa Paola Pierri:

- la sussistenza del requisito di onorabilità;
- il soddisfacimento del criterio di correttezza, tenuto conto che la circostanza che l'esponente abbia svolto l'incarico di amministratore presso Veneto Banca, poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, non è tale da inficiarne la correttezza. Ciò, in considerazione del fatto che, in base alla *ratio* sottesa all'art. 5, comma 4, del Regolamento (oltre che alla previgente disciplina di cui all'art. 4 del D.M. n. 161/1998 sopra richiamata), è possibile escludere la sussistenza di elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi di impresa, tenuto conto della durata del periodo di svolgimento delle



funzioni dell'interessata presso Veneto Banca, pari a soli circa cinque mesi e all'ottobre

le prospettive di continuità aziendale erano già venute meno;

- la sussistenza del requisito di professionalità;
- il soddisfacimento del criterio di competenza;
- la sussistenza del requisito di indipendenza ai sensi del Regolamento, del TUF e del Codice di *Corporate Governance*.

A seguire, il Consiglio di Amministrazione esamina la Documentazione ove la dott.ssa Pierri attesta:

- di non aver superato il Limite al Cumulo previsto dall'art. 17 del Regolamento, in quanto ricopre complessivamente n. 3 incarichi non esecutivi, di cui n. 2 in società appartenenti al Gruppo Finnat e che, quindi, beneficiano dell'aggregazione ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, e n. 1 incarico esecutivo, ossia l'incarico di Amministratore Unico di Pierri Philanthropy Advisory S.r.l., che, tuttavia, beneficia dell'esclusione dal computo ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera b), del Regolamento, in quanto società di professionisti presso la quale la dott.ssa Pierri esercita la propria attività professionale;
- di poter garantire un adeguato Time Commitment allo svolgimento dell'incarico;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti che possono determinare incompatibilità ai fini Interlocking.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra esposto e acquisito il parere favorevole del Comitato per le Nomine, con l'astensione dell'interessata,

accerta

il rispetto da parte della dott.ssa Pierri:

- del Limite al Cumulo;
- del Time Commitment, avuto riguardo all'attestazione resa sul punto nel Questionario, dal quale risulta che egli dispone di almeno n. 31,5 giorni annui da dedicare all'incarico nella Banca e al ruolo di Presidente del Comitato Rischi e membro del Comitato per le Nomine, nonché di membro del Comitato Amministratori Indipendenti;
- del divieto di Interlocking.

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda alla dott.ssa Pierri di fornire tempestivi aggiornamenti su variazioni rispetto a quanto reso noto nella Documentazione.

Il Consiglio di Amministrazione, quanto al dott. Roberto Cusmai, esamina:

- a) il certificato generale del casellario giudiziale emesso dal Ministero della Giustizia, estratto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 13 maggio 2021, nel quale "*si attesta che nella banca dati del Casellario giudiziale risulta: NULLA*";
- b) il certificato dei carichi pendenti, rilasciato il 13 maggio 2021 dalla Procura della Repubblica di Roma, nel quale "*si certifica, ai sensi dell'art. 90 c.p.p., che dal registro informatizzato delle notizie di reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 13 maggio 2021 alle ore 11:19: NON RISULTANO CARICHI PENDENTI*";
- c) la Dichiarazione e il Questionario, ove l'interessato attesta:

- per quanto riguarda i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza, l'insussistenza di cause impeditive di cui agli art. 3 e 4 del Regolamento, nonché di cui all'art. 2 del D.M. 162/2000;
- per quanto riguarda i requisiti di professionalità e di competenza, di rispettare i requisiti di cui all'art. 7, e di soddisfare i criteri dell'art. 10 del Regolamento, avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio, necessaria per ricoprire la carica di Amministratore non esecutivo, in particolare, attraverso l'esercizio di "attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo" quale Consigliere di Amministrazione di Banca Finnat Euramerica S.p.A. dal 26 aprile 2012 ad oggi;
- per quanto riguarda i requisiti di competenza, inoltre, in relazione al Regolamento, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica nei seguenti ambiti:
 - (i) mercati finanziari;
 - (ii) indirizzi e programmazione strategica;
 - (iv) assetti organizzativi e di governo societari;
 - (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
 - (vi) attività e prodotti bancari e finanziari;
- alla raccomandazione n. 26 del Codice di *Corporate Governance*, di essere in possesso di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive;
- alla raccomandazione n. 35 del Codice di *Corporate Governance*, di essere in possesso di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi;
- per quanto riguarda il requisito dell'*Indipendenza di Giudizio*, di rientrare nella fattispecie di cui all'art. 13, comma 1, lettera h), come richiamata dall'art. 15 del Regolamento, come meglio descritta nel Questionario dell'esponente stesso. A tale proposito, l'interessato ha reso noto che i rapporti finanziari intrattenuti con la Banca consistono in rapporti bancari ordinari e che la loro natura non è tale da determinare in capo all'esponente il venir meno dell'*Indipendenza di Giudizio*, anche tenuto conto dei presidi in essere presso la Banca, anche a livello di Gruppo, per la gestione di eventuali situazioni di conflitto di interesse.

Esaurito l'esame della Documentazione, il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione dell'interessato,

- preso atto della Dichiarazione e del Questionario;
- acquisito il parere favorevole del Comitato per le Nomine;

accerta

in capo al dott. Roberto Cusmai:

- la sussistenza del requisito di onorabilità;



- il soddisfacimento del criterio di correttezza;
- la sussistenza del requisito di professionalità;
- il soddisfacimento del criterio di competenza;
- la sussistenza del requisito dell'Indipendenza di Giudizio, ritenendo che (i) le argomentazioni rese al riguardo dal dott. Cusmai siano ragionevolmente condivisibili, e (ii) la Banca, in ogni caso, abbia in essere adeguati presidi volti a fronteggiare il rischio che situazioni in conflitto di interesse possano inficiare l'Indipendenza di Giudizio dell'esponente.

A seguire, il Consiglio di Amministrazione esamina la Documentazione ove il dott. Cusmai attesta:

- di non aver superato il Limite al Cumulo, previsto dall'art.17 del Regolamento, in quanto ricopre n. 1 incarico non esecutivo presso la Banca;
- di poter garantire un adeguato Time Commitment;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti che possano determinare incompatibilità ai fini Interlocking.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra esposto, e acquisito il parere favorevole del Comitato per le Nomine, con l'astensione dell'interessato,

accerta

il rispetto da parte del dott. Cusmai:

- del Limite al Cumulo;
- del Time Commitment, avuto riguardo all'attestazione resa sul punto nel Questionario dal quale risulta che egli dispone di almeno n. 28 giorni annui da dedicare all'incarico nella Banca;
- del divieto di Interlocking.

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda al dott. Cusmai di fornire tempestivi aggiornamenti su variazioni rispetto a quanto reso noto nella Documentazione.

Il Consiglio di Amministrazione, quanto alla dott.ssa Giulia Nattino, esamina:

- a) il certificato generale del casellario giudiziale emesso dal Ministero della Giustizia, estratto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 13 maggio 2021, nel quale "*si attesta che nella banca dati del Casellario giudiziale risulta: NULLA*";
- b) il certificato dei carichi pendenti, rilasciato il 13 maggio 2021 dalla Procura della Repubblica di Roma, nel quale "*si certifica, ai sensi dell'art. 90 c.p.p., che dal registro informatizzato delle notizie di reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 13 maggio 2021 alle ore 10:54: NON RISULTANO CARICHI PENDENTI*";
- c) la Dichiarazione e il Questionario, ove l'interessata attesta:
 - per quanto riguarda i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza, l'insussistenza di cause impeditive di cui agli art. 3 e 4 del Regolamento, nonché di cui all'art. 2 del D.M. 162/2000;
 - per quanto riguarda i requisiti di professionalità e di competenza, di rispettare i requisiti di cui all'art. 7, e di soddisfare i criteri dell'art. 10 del Regolamento, avendo

maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi sei anni,

necessaria per ricoprire la carica di Amministratore, in particolare, attraverso l'esercizio delle attività di:

- (i) "amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo" presso la Banca, quale Consigliere di amministrazione, dal 2013 a oggi;
 - (ii) "attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività della Banca" presso la Banca, quale *private banker* dal 2001 al 2010;
- per quanto riguarda i requisiti di competenza, inoltre, in conformità al Regolamento, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica nei seguenti ambiti:
- (i) mercati finanziari;
 - (ii) indirizzi e programmazione strategica;
 - (iii) attività e prodotti bancari e finanziari;
- per quanto riguarda il requisito dell'Indipendenza di Giudizio, di rientrare nella fattispecie di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c) e h), come richiamate dall'art. 15 del Regolamento, come meglio descritte nel Questionario dell'esponente stessa. A tale proposito, l'interessata ha reso noto, che (i) eventuali conflitti di interesse derivanti dalla qualità di azionista rilevante della Banca sono adeguatamente mitigati dalla Normativa sui Conflitti di Interesse in vigore presso la Banca; (ii) tenuto, altresì, conto che l'incarico ricoperto presso la Banca è di Consigliere non esecutivo, non ritiene inficiata la propria indipendenza di Giudizio; (iii) il rapporto di lavoro subordinato è, allo stato, sospeso (in aspettativa non retribuita). Infine, i rapporti finanziari intrattenuti con la Banca sono costituiti da rapporti bancari ordinari.


Esaurito l'esame della Documentazione, il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione dell'interessata,

- preso atto della Dichiarazione e del Questionario;
- acquisito il parere favorevole del Comitato per le Nomine;

accerta

in capo alla dott.ssa Giulia Nattino:

- la sussistenza del requisito di onorabilità;
- il soddisfacimento del criterio di correttezza;
- la sussistenza del requisito di professionalità;
- la sussistenza del requisito dell'Indipendenza di Giudizio, dedotta dalla Dichiarazione e dal Questionario, ritenendo che (i) le argomentazioni rese al riguardo dalla dott.ssa Giulia Nattino siano ragionevolmente condivisibili, e (ii) la Banca, in ogni caso, abbia in essere adeguati presidi volti a fronteggiare il rischio che situazioni in conflitto di interesse possano inficiare l'indipendenza di giudizio dell'esponente.



A seguire, il Consiglio di Amministrazione esamina la Documentazione ove la dott.ssa Giulia

Nattino attesta:

- di non aver superato il Limite al Cumulo, previsto dall'art. 17 del Regolamento, ricoprendo complessivamente n. 3 incarichi, di cui n. 2 esecutivi, quali amministratore delegato, rispettivamente, di Bikiss S.r.l. e di Finnat Immobiliare S.r.l., e n. 1 non esecutivo, ossia di Consigliere non esecutivo della Banca. Quanto all'incarico ricoperto presso Finnat Immobiliare, si segnala che tale società è esclusa dal computo ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera, a), del Regolamento, in quanto esclusivamente preposta alla gestione del patrimonio immobiliare dell'esponente e della sua famiglia, che non richiede attività di gestione quotidiana da parte dell'esponente stessa;
- di poter garantire un adeguato Time Commitment allo svolgimento dell'incarico;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti che possano determinare incompatibilità ai fini Interlocking.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra esposto e acquisito il parere favorevole del Comitato per le Nomine, con l'astensione dell'interessata,

accerta

il rispetto da parte della dott.ssa Giulia Nattino:

- del Limite al Cumulo;
- del Time Commitment, avuto riguardo all'attestazione resa sul punto nel Questionario, dal quale risulta che l'esponente dispone di almeno n. 18 giorni annui da dedicare all'incarico nella Banca;
- del divieto di Interlocking.

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda alla dott.ssa Giulia Nattino di fornire tempestivi aggiornamenti su variazioni rispetto a quanto reso noto nella Documentazione.

Il Consiglio di Amministrazione, quanto alla dott.ssa Maria Sole Nattino, esamina:

- (a) il certificato generale del casellario giudiziale emesso dal Ministero della Giustizia, estratto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il 13 maggio 2021, nel quale *"si attesta che nella banca dati del Casellario giudiziale risulta: NULLA"*;
- (b) il certificato dei carichi pendenti, rilasciato il 13 maggio 2021 dalla Procura della Repubblica di Roma, nel quale *"si certifica, ai sensi dell'art. 90 c.p.p., che dal registro informatizzato delle notizie di reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 13 maggio 2021 alle ore 11:03: NON RISULTANO CARICHI PENDENTI"*;
- (c) la Dichiarazione e il Questionario, ove l'interessato attesta:
 - *per quanto riguarda i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza*, l'insussistenza di cause impeditive di cui agli art. 3 e 4 del Regolamento, nonché di cui all'art. 2 del D.M. 162/2000;
 - *per quanto riguarda i requisiti di professionalità e di competenza*, di rispettare i requisiti di cui all'art. 7, e di soddisfare i criteri dell'art. 10 del Regolamento, avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi 6 anni,

necessaria per ricoprire la carica di Amministratore non esecutivo della Banca, in particolare, attraverso l'esercizio delle attività di:

- (i) "amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo" presso:
 - (a) Finnat Fiduciaria S.p.A., quale Consigliere di amministrazione, dal 2012 al 2021;
 - (b) la Banca, quale Consigliere di amministrazione, dal 2015 a oggi;
 - (ii) "attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività della Banca" presso la Banca, quale dipendente dal 2003 e con la qualifica di quadro direttivo presso il Dipartimento Legale e Societario della Banca dal 2010 a oggi;
- per quanto riguarda i requisiti di competenza, inoltre, in conformità al Regolamento, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica nei seguenti ambiti:
- (i) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
 - (ii) assetti organizzativi e di governo societari;
 - (iii) attività e prodotti bancari e finanziari;
- per quanto riguarda il requisito dell'Indipendenza di Giudizio, di rientrare nella fattispecie di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), c) e h), come richiamate dall'art. 15 del Regolamento, come meglio descritte nel Questionario dell'esponente stessa. A tale proposito, l'interessata ha reso noto, che (i) eventuali conflitti di interesse derivanti dai rapporti di lavoro subordinato e di parentela entro il quarto grado con l'Amministratore Delegato della Banca sono adeguatamente mitigati dalla Normativa sui Conflitti di Interesse in vigore presso la Banca; (ii) il fatto di aver ricoperto il ruolo di amministratore non esecutivo di Finnat Fiduciaria S.p.A. dal 2012 al 2021, non inficia la libertà dell'esponente stessa di agire secondo il proprio giudizio e la propria volontà, senza vincoli né formali né sostanziali nei confronti di altri organi.


Esaurito l'esame della Documentazione, il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione dell'interessata,

- preso atto della Dichiarazione e del Questionario;
- acquisito il parere favorevole del Comitato per le Nomine;

accerta

in capo alla dott.ssa Maria Sole Nattino:

- la sussistenza del requisito di onorabilità;
- il soddisfacimento del criterio di correttezza;
- la sussistenza del requisito di professionalità;
- la sussistenza del requisito dell'Indipendenza di Giudizio, dedotta dalla Dichiarazione e dal Questionario, ritenendo che (i) le argomentazioni rese al riguardo dalla dott.ssa Maria Sole Nattino siano ragionevolmente condivisibili, e (ii) la Banca, in ogni caso, abbia in



essere adeguati presidi volti a fronteggiare il rischio che situazioni in conflitto di interesse possano inficiare l'indipendenza di giudizio dell'esponente stessa.

A seguire, il Consiglio di Amministrazione esamina la Documentazione ove la dott.ssa Maria Sole Nattino attesta:

- di non aver superato il Limite al Cumulo, previsto dall'art. 17 del Regolamento, in quanto ricopre n. 2 incarichi non esecutivi entrambi in società appartenenti al Gruppo Finnat;
- di poter garantire un adeguato Time Commitment;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti che possano determinare incompatibilità ai fini Interlocking;
- di non versare in situazioni di conflitto di interesse, come esemplificate nel Questionario.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra esposto e acquisito il parere favorevole del Comitato per le Nomine, con l'astensione dell'interessata,

accerta

il rispetto da parte della dott.ssa Maria Sole Nattino:

- del Limite al Cumulo;
- del Time Commitment, avuto riguardo all'attestazione resa sul punto nel Questionario, dal quale risulta che l'esponente dispone di almeno n. 18 giorni annui da dedicare all'incarico nella Banca;
- del divieto di Interlocking.

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda alla dott.ssa Maria Sole Nattino di fornire tempestivi aggiornamenti su variazioni rispetto a quanto reso noto nella Documentazione.

*** **

Il Presidente, al fine di valutare la rispondenza della composizione effettiva dell'attuale Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea degli Azionisti della Banca lo scorso 30 aprile, alle indicazioni espresse negli Orientamenti (ai quali si rinvia per quanto di seguito non riportato), rammenta che l'allora consiglio di amministrazione, aveva, in sintesi:

- (i) dal punto di vista quantitativo valutato pari a n. 11 Consiglieri la dimensione quantitativa ottimale dell'organo con funzione di supervisione strategica, in quanto tale numero è ritenuto coerente con le dimensioni e la complessità operativa della Banca. Ciò ferma restando la raccomandazione dell'allora Comitato per le Nomine, ivi riportata, che la composizione dell'organo di amministrazione sia, in ogni caso, adeguata, nel numero, ad assicurare la funzionalità e la non pletoricità dell'organo;
- (ii) dal punto di vista qualitativo – fermo restando il rispetto dei requisiti di legge e regolamentari dettagliatamente illustrati negli Orientamenti – espresso, *inter alia*, l'indicazione dell'allora Comitato per le Nomine di garantire che la composizione dell'organo di amministrazione sia:
 - (a) diversificata in termini di età, genere, durata di permanenza nell'incarico e provenienza geografica;
 - (b) provvista al suo interno di competenze, collettivamente considerate, idonee a realizzare gli obiettivi propri della Banca;

(c) garantire la presenza di un numero di consiglieri riservato al genere meno rappresentato non inferiore a quello stabilito dalla normativa;

(d) garantire la presenza di un numero di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza pari ad almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative, anche regolamentari, vigenti, e dallo Statuto.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha raccomandato di integrare la composizione del Consiglio con adeguate competenze in ambito di sostenibilità e di digitale. Il comitato nomine allora in carica ha, altresì, osservato la necessità che la tematica della sostenibilità sia patrimonio comune di tutti i Consiglieri e che una specifica competenza in ambito digitale non è strettamente necessaria tenuto conto dell'attività della Banca.

Ciò premesso, tenuto, altresì, conto che dalla Documentazione alcuni Consiglieri risultano in possesso di specifiche conoscenze in materia di sostenibilità, il Consiglio di Amministrazione raccomanda che vengano organizzate adeguate sessioni di *induction* sul punto, al fine di favorire un'omogeneità formativa.

Infine, tenuto conto degli esiti dell'autovalutazione svolta nel 2020, si rammenta, altresì, l'opportunità di organizzare sessioni di *induction* con riferimento alle procedure interne inerenti i sistemi di rilevazione contabile.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

verifica

che il neominato Consiglio di Amministrazione, sotto il profilo

- quantitativo, risulta coerente con gli Orientamenti, in quanto composto da n. 10 membri, in quanto adeguato, nel numero, ad assicurare la funzionalità e la non pletoricità dell'organo, dei quali n. 3 in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, e delle ulteriori disposizioni applicabili;
- qualitativo, risulta pure coerente con gli Orientamenti, come si evince dalla tabella messa prima d'ora a disposizione (alla quale si rinvia per quanto di seguito non esposto e allegata *sub* "B" al presente verbale), dalla quale si ha, altresì, evidenza della diversificazione della composizione del Consiglio di Amministrazione in termini di età, durata di permanenza nell'incarico, estrazione professionale. Ciò ferma restando la raccomandazione che, al fine di garantire omogeneità formativa tra i Consiglieri in carica, vengano organizzate apposite sessioni di *induction* con riferimento alle tematiche di sostenibilità e alle procedure interne inerenti i sistemi di rilevazione contabile.

Infine, il Consiglio di Amministrazione, con riferimento all'art. 15 del Regolamento, all'unanimità,

valuta e accerta

la sussistenza, allo stato, sulla base delle informazioni sino ad ora acquisite, di presidi di legge e regolamentari, nonché individuati nel *corpus* procedurale della Banca a livello di Gruppo, volti a fronteggiare adeguatamente il rischio che si verifichino situazioni che possano compromettere l'Indipendenza di Giudizio.



Su invito del Presidente prende la parola il prof. Salvatore Ferri, Presidente del Collegio Sindacale, per riferire che questa mattina si è riunito il Collegio Sindacale della Banca per effettuare la valutazione della sussistenza, in capo al suddetto organo e ai suoi membri, dei requisiti richiesti (i) dal Decreto Fit & Proper, (ii) ai fini Interlocking, nonché della sussistenza dei (iii) requisiti di indipendenza richiesti dal D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato (il "TUF"), e dal Codice di Corporate Governance, e (iv) degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Nel corso della citata riunione, al cui verbale il Presidente rimanda per dettagli ulteriori, il Collegio, a seguito di attento esame di tutta la Documentazione prodotta, ha accertato in capo al medesimo Presidente, ai sindaci effettivi e ai sindaci supplenti (i "Sindaci"):

- la sussistenza del requisito di onorabilità;
- il soddisfacimento del criterio di correttezza;
- la sussistenza del requisito di professionalità;
- il soddisfacimento del criterio di competenza;
- la sussistenza dei Requisiti di Indipendenza e dell'Indipendenza di Giudizio.

Il Collegio Sindacale ha altresì accertato in capo a ciascuno dei Sindaci il rispetto:

- del Time Commitment, avuto riguardo all'attestazione resa da ciascuno sul punto nel Questionario, relativa al numero dei giorni annui disponibili da dedicare all'incarico nella Banca;
- del divieto di Interlocking.

In merito alla verifica sull'adeguata composizione collettiva dell'organo di controllo, il Collegio sindacale ha accertato che la composizione del neonominato Collegio sindacale, risulta conforme ai requisiti di legge e regolamentari, oltre che di Statuto.

Infine, il Collegio sindacale, con riferimento all'art. 15 del Regolamento, ha valutato e accertato la sussistenza, in capo ai propri membri, del requisito dell'Indipendenza di Giudizio e la presenza di presidi di legge e regolamentari, nonché individuati nel corpus procedurale della Banca a livello di Gruppo, volti a fronteggiare adeguatamente il rischio che si verificano situazioni che possano compromettere tale requisito.

Il Presidente ringrazia il Presidente del Collegio Sindacale per l'informativa resa e il Consiglio prende atto.


Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo più chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17:20.

Il Presidente
dott. Marco Tofanelli

Il Segretario

avv. Laura Calini





BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.

Sede sociale: Roma – Palazzo Altieri – Piazza del Gesù, 49

Capitale Sociale: Euro 72.576.000,00

Codice Fiscale n. 00168220069

Partita I.V.A. 00856091004

R.E.A. di Roma n. 444286

* * * * *

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14 giugno 2021

oo00oo

Il giorno lunedì 14 giugno 2021 alle ore 9:30, a seguito di regolare convocazione trasmessa in data 8 giugno 2021, si è riunito presso la sede sociale in Roma, Piazza del Gesù n. 49, il Consiglio di Amministrazione della Banca Finnat Euramerica S.p.A. (di seguito, anche la "Banca") per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

4. Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386, 1 comma, c.c.
5. Verifica dei requisiti e dei criteri di idoneità di un esponente aziendale.

4. Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386, 1 comma, c.c.


5. Verifica dei requisiti e dei criteri di idoneità di un esponente aziendale.

Passando – stante la loro stretta correlazione - alla trattazione congiunta dei punti 4 e 5 all'ordine del giorno, il Presidente, facendo seguito a quanto comunicato nella riunione dello scorso 25 maggio (al cui verbale rinvia per quanto di seguito non espressamente riportato), rammenta che, a seguito delle dimissioni del dott. Ermanno Boffa, si rende necessario cooptare, ex art. 2386 c.c., un nuovo consigliere in sua sostituzione.

La tempestività della suddetta cooptazione, oltre a essere conforme alla legge, è da ricondursi fondamentalmente alla volontà di consentire al Consiglio di Amministrazione di operare nella sua piena collegialità e, quindi, con un numero di componenti corrispondente a quello fissato dall'Assemblea in occasione dell'adunanza del 30 aprile 2021 (l'"Assemblea").

Ciò premesso, il Presidente segnala che, a seguito di comunicazione del 28 maggio, messa a disposizione dei Signori Consiglieri e Sindaci e conservata agli atti, trasmessa dallo stesso Presidente Tofanelli alla Presidente del Comitato per le Nomine, prof.ssa Bianchi, in relazione agli esiti delle interlocuzioni condotte per l'individuazione del candidato da cooptare, il Comitato per le Nomine si è riunito, come detto, lo scorso 31 maggio per l'avvio delle attività propedeutiche alla cooptazione del Cav. Giampietro Nattino, già nominato in occasione dell'Assemblea quale Presidente Onorario della Banca (la "Cooptazione").

A tale proposito, il Presidente Tofanelli rammenta, altresì, che, lo scorso 25 maggio, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole dell'allora Comitato degli Amministratori Indipendenti (oggi Comitato Parti Correlate), ha approvato il conferimento al Cav. Giampietro Nattino di un incarico di consulenza strategica, della durata di undici mesi (dal 1° giugno 2021 al 30 aprile 2022), avente a oggetto il supporto alla Banca nell'istaurazione di rapporti con nuova



clientela, per lo più di elevato *standing* nazionale ed internazionale, e il mantenimento di relazioni di elevato livello economico ed istituzionale, a fronte di un compenso pari a Euro 200.000 (il "Contratto"); Contratto che, ad oggi, precisa il Presidente, non è stato ancora formalizzato.

Ciò premesso, il Presidente anticipa sin d'ora che, ove approvata la Cooptazione ed attribuita, pertanto, al Cav. Nattino la carica di amministratore, il Consiglio di Amministrazione potrebbe anche valutare, in sostituzione del Contratto, l'attribuzione al Cav. Giampietro Nattino di (i) deleghe dal contenuto analogo alle prestazioni oggetto del Contratto stesso (le "Deleghe"), con la conseguenza che il Cav. Nattino verrebbe ad essere un Consigliere esecutivo, e (ii) previo parere del Comitato Remunerazioni e del Collegio sindacale, un compenso per speciali incarichi ex art. 2389, terzo comma, c.c.

In aggiunta a quanto sopra, il Presidente rammenta ai presenti che il Cav. Giampietro Nattino è già oggi membro del Comitato Crediti della Banca, che prevede, tra l'altro, tra i suoi componenti due membri non facenti parte del personale della Banca e del Consiglio di Amministrazione. Detta carica potrebbe in ogni caso essere mantenuta dal Cav. Nattino anche successivamente alla nomina ad amministratore in quanto l'attuale composizione del Comitato Crediti prevede che tra i suoi membri vi sia anche un Consigliere di Amministrazione diverso dall'Amministratore Delegato e ad oggi tale nomina risulta vacante.

Con il consenso degli intervenuti, prende, dunque, la parola la prof.ssa Maria Teresa Bianchi, in qualità di Presidente del Comitato per le Nomine, la quale riferisce che il Comitato per le Nomine, riunitosi a supporto dell'attività di cui al presente punto all'ordine del giorno, ha espresso parere favorevole sulla cooptazione del Cav. Giampietro Nattino, in ragione delle sue consolidate competenze ed esperienze nel settore bancario, e del positivo apprezzamento già espresso nei suoi confronti dall'Assemblea, la quale, nominandolo Presidente Onorario, gli ha riconosciuto un ruolo di significativo prestigio nella *governance* aziendale. La prof.ssa Bianchi specifica, altresì, che il Comitato per le Nomine, interrogatosi sul punto, non ravviserebbe, infine, motivi ostativi alla sostituzione di un Amministratore non esecutivo (categoria nella quale rientrava il dott. Boffa), con un Consigliere esecutivo.

Ciò in quanto il Comitato ha ritenuto che detta circostanza, nella sostanza, non altererebbe l'equilibrio, a livello collettivo, tra la componente esecutiva e quella non esecutiva del Consiglio di Amministrazione, posto che la presenza di n. 8 (su un totale di n. 10) amministratori non esecutivi (dei quali n. 3 indipendenti) assicura, comunque, un'adeguata:

- composizione dei comitati endoconsiliari, che rimarrebbero, infatti, invariati rispetto all'attuale composizione, e
- diversificazione di competenze, a salvaguardia della profondità di dibattito e delle dinamiche di confronto.

Il Comitato per le Nomine, ha quindi accertato la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 26 del Testo Unico Bancario, ed espresso il proprio parere favorevole sull'idoneità del Cav. Giampietro Nattino.

Ringraziata la prof.ssa Bianchi per l'esposizione, il Presidente procede a sottoporre all'esame dei presenti il *curriculum vitae* del Cav. Giampietro Nattino, nonché la documentazione – prima d'ora acquisita e messa a disposizione tra la documentazione consiliare – per la verifica dell'idoneità alla carica, avendo riguardo, a esempio, (i) ai requisiti di cui al Decreto Ministeriale n. 169/2020 recante il "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli Istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti" in attuazione dell'art. 26 del Testo Unico Bancario (il "Regolamento" o il "Decreto Fit&Proper"), al Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000 (il "D.M. n. 162/2000"), alle ulteriori disposizioni vigenti, nonché agli Orientamenti (la "Dichiarazione"), e (ii) all'insussistenza di cause di incompatibilità, anche a fini *interlocking* (collettivamente, i "Requisiti di Idoneità").

Al riguardo, il Presidente segnala che è stato ritenuto preferibile effettuare la Cooptazione e, in caso di sua approvazione, la verifica sui Requisiti di Idoneità in un unico contesto, in modo da trasmettere contestualmente alla Banca d'Italia il verbale dello scorso 25 maggio, relativo alla verifica di idoneità degli altri esponenti aziendali, e lo stralcio di quello relativo all'odierna riunione. Sono stati, quindi, acquisiti dalla Segreteria, oltre al *curriculum vitae* debitamente sottoscritto, anche i seguenti documenti relativi al Cav. Giampietro Nattino:

- i) il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- ii) la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo gli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relative (i) ai requisiti di cui al Regolamento, al D.M. n. 162/2000, alle ulteriori disposizioni vigenti, nonché dagli Orientamenti (la "Dichiarazione"), e (ii) all'insussistenza di cause di incompatibilità, anche a fini *interlocking* di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. "Decreto Salva Italia", l'"*Interlocking*");
- iii) il questionario compilato contenente l'attestazione relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dal Decreto Fit&Proper (il "Questionario"),


collettivamente la "Documentazione" (alla quale si rinvia per quanto di seguito non esposto).

Il Presidente precisa, inoltre, che:

- la Dichiarazione è stata acquisita agli atti della Banca, che è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
- l'interessato, in ogni caso, si è impegnato a comunicare senza indugio qualsiasi variazione significativa rispetto alle informazioni fornite ai fini della verifica dei propri Requisiti di Idoneità.

Il Consiglio di Amministrazione, quanto al Cav. Giampietro Nattino, esamina, dunque:

- a) il certificato generale del casellario giudiziale emesso dal Ministero della Giustizia, estratto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, l'11 giugno 2021, nel quale "si attesta che nella banca dati del Casellario giudiziale risulta: NULLA";
- b) il certificato dei carichi pendenti, rilasciato l'11 giugno 2021, dalla Procura della Repubblica di Roma, nel quale "si certifica, ai sensi dell'art. 90 c.p.p., che dal registro informatizzato



delle notizie di reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 11 giugno 2021 alle ore 12:21: **NON RISULTANO CARICHI PENDENTI**".

Al riguardo, il Presidente informa il Consiglio che, da un'attenta analisi della documentazione, è risultato un mero errore materiale nell'indicazione della data di nascita dell'esponente, che riporta il giorno "29" piuttosto che il "9", e si è, pertanto, tempestivamente proceduto a richiedere una rettifica del documento, che non è ancora pervenuta; tuttavia, si ritiene che, trattandosi di mero errore materiale come riferito dall'UO Legale, l'errore non sia idoneo ad inficiare i documenti *sub* lett. a) e b) nella sostanza e nella funzione;

c) la Dichiarazione e il Questionario, ove l'interessato attesta:

- *per quanto riguarda i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza*, l'insussistenza di cause impeditive di cui agli art. 3 e 4 del Regolamento, nonché di cui all'art. 2 del D.M. 162/2000. Con riferimento alle sanzioni amministrative erogate nei suoi confronti, rispettivamente, da parte di: (i) Banca d'Italia, provvedimento n. 56, del 30 gennaio 2013, per irregolarità nel processo gestorio e di gestione dei rischi, concluso con la comminazione di una sanzione di € 9.000; e (ii) CONSOB, con delibera n. 18763, del 15 gennaio 2014, per irregolarità sulla trasparenza, l'adeguatezza e la gestione dei conflitti di interessi, concluso con la comminazione di una sanzione complessiva di € 8.500, il Cav. Giampietro Nattino ha rilevato che trattasi di sanzioni di modesta entità, considerata la complessità operativa della Banca, e che, a seguito della loro comminazione, sono stati implementati e rafforzati nella Banca i processi gestionali e di controllo dei rischi e i presidi per la corretta gestione dei conflitti di interessi. In considerazione di ciò, successivi accessi ispettivi da parte dell'Autorità di Vigilanza non hanno dato luogo ad altre sanzioni;
- *per quanto riguarda i requisiti di professionalità e i criteri di competenza*, di rispettare i requisiti di cui all'art. 7, e di soddisfare i criteri di cui all'art. 10 del Regolamento. Al riguardo l'interessato dichiara di avere maturato un'esperienza di almeno un triennio necessaria per ricoprire la carica di Amministratore esecutivo della Società, in particolare, attraverso l'esercizio, tra l'altro, di attività:
 - (i) *"di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo"* presso la Banca, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 14 maggio 2009 al 10 marzo 2017;
 - (ii) *"di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo"* presso A.D.FID. S.r.l., quale consigliere di amministrazione non esecutivo (e indipendente sino al 2021), dal 20 febbraio 2002 a oggi;
- *per quanto riguarda i requisiti di competenza*, inoltre, in relazione al Regolamento, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica nei seguenti ambiti:

(i) mercati finanziari;

(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;

(iii) indirizzi e programmazione strategica;

(iv) assetti organizzativi e di governo societari;

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);

(vi) sistema di controllo interno e altri meccanismi operativi,

(vii) attività e prodotti bancari e finanziari;

(viii) informativa contabile e finanziaria;

per quanto riguarda il requisito dell'indipendenza di giudizio ai sensi dell'art. 15 del Regolamento ("Indipendenza di Giudizio"), di rientrare nella fattispecie ivi richiamate di cui all'art. 13, comma 1, lettere a) e h). A tale proposito l'esponente ha dichiarato che eventuali conflitti di interesse derivanti dal rapporto di parentela con l'Amministratore Delegato sono mitigati dall'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione, composto in maggioranza da soggetti non collegati all'ambito familiare e da un adeguato numero di Consiglieri indipendenti, nonché dalla presenza di adeguati presidi in tema di conflitti di interesse. Inoltre, le operazioni poste in essere tra la Finnat Immobiliare S.r.l., della quale il Cav. Nattino è titolare della maggioranza delle quote, e la Banca nei precedenti due anni sono sempre stati perfezionati nel rispetto delle procedure e del presidi previsti dal "Regolamento per le operazioni con soggetti collegati e per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati", pertanto non si ritiene siano idonei ad inficiarne l'Indipendenza di Giudizio. Inoltre, la circostanza che il Cav. Nattino abbia non solo prestato consulenza alla Banca negli ultimi anni, ma abbia ricoperto a lungo il ruolo di Amministratore Delegato prima e Presidente poi, avendo quindi maturato una approfondita conoscenza della Banca e dei suoi meccanismi, risulterebbe propedeutica al miglior espletamento dell'incarico da parte dell'esponente, piuttosto che atta ad inficiarne l'Indipendenza di Giudizio. Infine, quanto ai rapporti di natura patrimoniale intrattenuti con la Banca, questi si sostanzierebbero in rapporti bancari ordinari, dunque neutri rispetto all'Indipendenza di Giudizio del Cav. Nattino.

Esaurito l'esame della Documentazione, il Consiglio di Amministrazione,

- preso atto della Dichiarazione e del Questionario;
- acquisito il parere favorevole del Comitato per le Nomine, all'unanimità,

accerta

in capo al Cav. Giampietro Nattino:

- la sussistenza del requisito di onorabilità;
- il soddisfacimento del criterio di correttezza;
- la sussistenza del requisito di professionalità;



- il soddisfacimento del criterio di competenza;

- la sussistenza del requisito dell'Indipendenza di Giudizio, ritenendo che (i) le argomentazioni rese al riguardo dal Cav. Giampietro Nattino siano ragionevolmente condivisibili, e (ii) la Banca, in ogni caso, abbia in essere adeguati presidi volti a fronteggiare il rischio che situazioni in conflitto di interesse possano inficiare l'Indipendenza di Giudizio dell'esponente.

A seguire, il Consiglio di Amministrazione esamina la Documentazione ove il Cav. Giampietro Nattino attesta che, per effetto della cooptazione:

- non supererebbe il limite al cumulo, previsto dall'art.17 del Regolamento (il "Limite al Cumulo"), in quanto ricoprirebbe complessivamente n. 2 incarichi di cui n. 1 esecutivo, quale Consigliere con deleghe della Banca, e n. 1 non esecutivo, quale consigliere di A.D.FID. S.r.l.;
- di poter garantire, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento una adeguata disponibilità di tempo per lo svolgimento dell'incarico (il "Time Commitment");
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti che possano determinare incompatibilità ai fini *interlocking*, in quanto A.D.FID. S.r.l. è una società fiduciaria cd. "professionale", non iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra esposto e acquisita l'indicazione favorevole del Comitato per le Nomine, all'unanimità,

accerta

Il rispetto da parte del Cav. Giampietro Nattino:

- del Limite al Cumulo;
- del Time Commitment, avuto riguardo all'attestazione resa sul punto nel Questionario dal quale risulta che egli dispone di almeno n. 24 giorni annui da dedicare all'incarico esecutivo nella Banca;
- del divieto di *interlocking*,

condividendo le valutazioni del Comitato per le Nomine sul fatto che la nomina del Cav. Giampietro Nattino non abbia impatti sull'adeguatezza della composizione collettiva del Consiglio di Amministrazione, neppure in termini di diversità di genere, età e durata di permanenza nell'incarico, che rimarrebbe sostanzialmente invariata.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, raccomanda al Cav. Giampietro Nattino di fornire tempestivi aggiornamenti su variazioni rispetto a quanto reso noto nella Documentazione.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione:

- preso atto di quanto sopra e che il candidato ha prima d'ora dichiarato di accettare la carica;
- acquisito il parere favorevole del Comitato per le Nomine;
- valutata positivamente la candidatura in esame, con l'astensione, ai sensi dell'art. 2391 c.c. di Arturo Nattino, Giulia Nattino e Maria Sole Nattino, i quali dichiarano che, per quanto potenziale, potrebbe sussistere un interesse alla nomina in oggetto, in ragione dei vincoli

parentali esistenti, ovverosia, quanto al Dott. Arturo Nattino e alla Dott.ssa Giulia Nattino, di figli, e' alla Dott.ssa Maria Sole Nattino di nipote, all'unanimità,

delibera

- (i) di nominare, per cooptazione, in sostituzione del dott. Boffa, quale amministratore esecutivo della Banca il Cav. Giampietro Nattino, già Presidente Onorario della Banca, come da nomina dell'Assemblea in data 30 aprile 2021, nato a Roma, il 9 giugno 1935, residente a Roma, via di Cecilia Metella n. 10, codice fiscale NTT GPT 35H09 H501V, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, in Roma, Piazza del Gesù, n. 49, che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea degli azionisti;
- (ii) di riconoscere al Cav. Giampietro Nattino, *pro rata temporis*, la remunerazione fissa annua prevista per i Consiglieri dall'Assemblea dello scorso 30 aprile 2021, pari ad Euro 15.000,00.

Il Collegio Sindacale approva la suddetta deliberazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.

Il Consiglio si riserva di valutare in una successiva riunione le Deleghe da attribuire al neonominato amministratore.

Il Presidente Tofanelli esprime la propria personale soddisfazione per la nomina del Cav. Nattino, sottolineando come, tra l'altro, la consolidata esperienza di quest'ultimo nell'ambito dell'attività bancaria in generale e nella Banca, in particolare, costituisca un importante valore aggiunto per il Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale si uniscono alle parole di soddisfazione del Presidente.

Il Consiglio approva.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo più chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12:25.

Il Presidente
dott. Marco Tofanelli



Il Segretario
avv. Francesca Natale

